# Gazzetta ufficiale

L 27

# dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno

1º febbraio 2017

Sommario

II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- \* Regolamento (UE) 2017/161 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

#### DIRETTIVE

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

#### DECISIONI

*	Decisione (UE) 2017/165 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese	
*	Decisione (UE) 2017/166 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda [notificata con il numero C(2015) 8232] (1)	
*	Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto [notificata con il numero C(2017) 60]	
*	Decisione di esecuzione (UE) 2017/168 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (¹)	
ATT	I ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	
*	Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]	

## Rettifiche

<sup>(</sup>¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

# **REGOLAMENTI**

#### REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 17ª sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.
- (4) Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
- (5) I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (popolazione di Bahia de Cispata, in Colombia, con annotazione), Crocodylus porosus (popolazione della Malaysia, con annotazione), Dyscophus antongilii.
- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (con annotazione per Abronia aurita,

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

IT

Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensise Abronia vasconcelosii, e ad eccezione delle specie elencate nell'appendice I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (con annotazione), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (con annotazione), Alopias spp. (con annotazione), Mobula spp. (con annotazione), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (con annotazione), Guibourtia demeusei (con annotazione), Guibourtia pellegriniana (con annotazione), Guibourtia tessmannii (con annotazione), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (con annotazione), Siphonochilus aethiopicus (con annotazione).

- (7) Le seguenti specie sono state espunte dall'appendice II della convenzione e vanno espunte dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.
- (8) Le specie finora elencate nell'appendice III sono state espunte da tale appendice a seguito del loro inserimento nell'appendice II, e vanno pertanto espunte dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (9) A seguito della loro inclusione, rispettivamente, nell'appendice II e nell'appendice III della convenzione in occasione della CoP 17, Abronia graminea e Salamandra algira vanno espunte dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 dove risultavano finora elencate.
- (10) Una serie di annotazioni relative a specie o generi inclusi nelle appendici della convenzione sono state adottate o modificate nel corso della CoP 17 ed è opportuno che ciò sia rispecchiato negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (annotazioni per le specie Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, i generi Aquilaria spp. e Gyrinops spp., il genere Dalbergia spp., le specie Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana e Guibourtia tessmannii e la specie Adansonia grandidieri).
- (11) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (12) In occasione della CoP 17, sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali e vegetali.
- (13) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: Salamandra algira su richiesta dell'Algeria; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica e Apalone spinifera su richiesta degli Stati Uniti d'America; Potamotrygon spp. (con annotazione) e Hypancistrus zebra su richiesta del Brasile; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi e Paratrygon aiereba su richiesta della Colombia. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) L'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione dispone che «gli emendamenti adottati in una riunione [della Conferenza delle parti] entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, [...]». Al fine di rispettare tale termine e garantire la rapida entrata in vigore delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

#### ALLEGATO

#### Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

- 1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o

IT

- b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
- L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
- Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
- Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (²).
- Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) «ssp.» designa le sottospecie;
  - b) «var(s).» designa la/le varietà; e
  - c) «fa» designa le forme.
- I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
- Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
- Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
- Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
- 10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
- 11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
- 12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli

selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
  - a) semi e polline; e

ΙΤ

- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
  - a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Dypsis decaryi esportati dal Madagascar;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
  - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
  - f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
  - a) semi e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) frutti;

d) foglie;

ΙΤ

- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.
- #15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
  - a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;
  - b) commercio, a scopo non commerciale, di 10 kg di peso totale massimo per spedizione;
  - c) parti e prodotti derivati di Dalbergia cochinchinensis considerati nell'annotazione #4;
  - d) parti e prodotti derivati di Dalbergia spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.
- #16 Serve a designare semi, frutti, olio e piante vive.
- 13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

#### **Estratto**

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

# Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

#### **Polvere**

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

#### Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

- 14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
- 15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
- 16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
  - § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
- 17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
  - § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		FAUNA		
		CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	Antilocapra americana (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.
	Addax nasomaculatus (I)			Antilope addax
		Ammotragus lervia (II)		Pecora crinita o ammotrago
			Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)	Antilope cervicapra
	Bos gaurus (I) (esclude la forma addomesti- cata di Bos frontalis, che non è soggetta al presente regolamento)			Gaur
	Bos mutus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta al presente regolamento)			Yack selvatico
	Bos sauveli (I)			Couprey
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Nilgau
			Bubalus arnee (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta al presente regolamento)	Bufalo indiano
	Bubalus depressicornis (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	Bubalus mindorensis (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Bubalus quarlesi (I)			Anoa di montagna
	Budorcas taxicolor (II)		Takin
Capra falconeri (I)			Markor o capra di Falconer
	Capra caucasica (II)		Stambecco del Caucaso
		Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Capra selvatica
		Capra sibirica (III Pakistan)	Stambecco siberiano
Capricornis milneedwardsii (I)			Capricorno cinese
Capricornis rubidus (I)			Capricorno rosso
Capricornis sumatraensis (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
Capricornis thar (I)			Capricorno dell'Himalaya
	Cephalophus brookei (II)		
	Cephalophus dorsalis (II)		Cefalofo dalla schiena nera
Cephalophus jentinki (I)			Cefalofo di Jentink
	Cephalophus ogilbyi (II)		Cefalofo di Fernando Poo
	Cephalophus silvicultor (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
	Cephalophus zebra (II)		Cefalofo zebra
	Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontebok
		Gazella bennettii (III Pakistan)	Chinkara
Gazella cuvieri (I)			Gazzella di Cuvier
		Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
Gazella leptoceros (I)			Gazzella bianca

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Hippotragus niger variani (I)			Antilope nera gigante
	Kobus leche (II)		Cobo lichi
Naemorhedus baileyi (I)			Goral cinese
Naemorhedus caudatus (I)			Goral rosso
Naemorhedus goral (I)			Goral grigio
Naemorhedus griseus (I)			
Nanger dama (I)			Gazzella dama
Oryx dammah (I)			Orice dalle corna a sciabola
Oryx leucoryx (I)			Orice bianco o d'Arabia
	Ovis ammon (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
Ovis ammon hodgsonii (I)			Muflone dell'Himalaya
Ovis ammon nigrimontana (I)			Argali dei Kara Tau
	Ovis aries (a esclusione della forma addomesticata Ovis aries aries, delle sottospecie incluse nell'allegato A e delle sottospecie O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon and O. a. orientalis che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora della steppa
Ovis aries ophion (I)			Muflone di Cipro
Ovis aries vignei (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	Ovis canadensis (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
Pantholops hodgsonii (I)			Antilope tibetana o Chiru
	Philantomba monticola (II)		Cefalofo azzurro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Bharal
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Antilope del Vu Quang
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)			Camoscio d'Abruzzo
		Saiga borealis (II)		Saiga della Mongolia
		Saiga tatarica (II)		Saiga della steppa
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Antilope quadricorne
amelidae				Cammelli, guanaco, vigogna
		Lama guanicoe (II)		Guanaco
	Vicugna vicugna (I) (ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	zioni dell' <b>Argentina</b> [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della <b>Bolivia</b> [l'intera popolazione], del <b>Cile</b> [popolazione		Vigogna
Cervidae				Cervi, huemul, muntjak, pudu
	Axis calamianensis (I)			Cervo porcino di Calamian
	Axis kuhlii (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
			Axis porcinus (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	Cervo porcino
	Axis porcinus annamiticus (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	Blastocerus dichotomus (I)			Cervo delle paludi
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Cervus elaphus barbarus (III Algeria/ Tunisia)	Cervo berbero
	Cervus elaphus hanglu (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	Dama dama mesopotamica (I)			Daino della Mesopotamia
	Hippocamelus spp. (l)			Huemul
			Mazama temama cerasina (III Guate-mala)	Mazama grande
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntjak nero
	Muntiacus vuquangensis (I)			Muntjak gigante
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cervo delle Pampas
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	Pudu puda (I)			Pudu comune o del Sud
	Rucervus duvaucelii (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	Rucervus eldii (I)			Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae				Ippopotami
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Ippopotamo pigmeo
		Hippopotamus amphibius (II)		Ippopotamo
Moschidae				Cervi muschiati
	Moschus spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	Moschus spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Suidae				Babirussa, cinghiali, maiali
	Babyrousa babyrussa (I)			Babirussa
	Babyrousa bolabatuensis (I)			Babirussa di Buru
	Babyrousa celebensis (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	Babyrousa togeanensis (I)			Babirussa di Togia
	Sus salvanius (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae				Pecari
		Tayassuidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari
	Catagonus wagneri (I)			Pecari gigante
CARNIVORA				
Ailuridae				Ailuridi
	Ailurus fulgens (I)			Panda minore o rosso
Canidae				Cani, volpi, lupi
			Canis aureus (III India)	Sciacallo dorato
	Canis lupus (I/II)  (tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)	forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)		Lupo comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Canis simensis			Lupo del Simien o di Etiopia
		Cerdocyon thous (II)		Cerdocione
		Chrysocyon brachyurus (II)		Crisocione
		Cuon alpinus (II)		Cuon Alpino
		Lycalopex culpaeus (II)		Volpe delle Ande
		Lycalopex fulvipes (II)		Volpe di Darwin
		Lycalopex griseus (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		Lycalopex gymnocercus (II)		Volpe grigia della Pampa
	Speothos venaticus (I)			Speoto o Itticione
			Vulpes bengalensis (III India)	Volpe del Bengala
		Vulpes cana (II)		Volpe di Blanford
		Vulpes zerda (II)		Fennec
Eupleridae				Eupleridi
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa
		Eupleres goudotii (II)		Eupleride di Goudot
		Fossa fossana (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
elidae				Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, ti- gri ecc.
		Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per <b>Panthera leo</b> (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.		Felidi

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica).		
Acinonyx jubatus (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).			Ghepardo
Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto
Catopuma temminckii (I)			Gatto dorato asiatico
Felis nigripes (I)			Gatto dai piedi neri
Felis silvestris (II)			Gatto selvatico
Leopardus geoffroyi (I)			Gatto di Geoffroy
Leopardus jacobitus (I)			Gatto delle Ande
Leopardus pardalis (I)			Ocelot
Leopardus tigrinus (I)			Gatto tigre o Oncilla
Leopardus wiedii (I)			Margay
Lynx lynx (II)			Lince
Lynx pardinus (I)			Lince pardina
Neofelis nebulosa (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
Panthera leo persica (I)			Leone asiatico
Panthera onca (I)			Giaguaro
Panthera pardus (I)			Leopardo o Pantera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Pardofelis marmorata (I)			Gatto marmorato
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailan- dia; le altre popolazioni sono incluse nell'al- legato B)			Gatto leopardo del Bengala
	Prionailurus iriomotensis (II)			Gatto di Iriomote
	Prionailurus planiceps (I)			Gatto dalla testa piatta
	Prionailurus rubiginosus (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	Puma concolor costaricensis (I)			Puma dell'America centrale
	Puma yagouaroundi (I) (solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre po- polazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	Uncia uncia (I)			Leopardo delle nevi
Herpestidae				Manguste
			Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)	Mangusta grigia indiana
			Herpestes fuscus (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	Piccola mangusta asiatica
			Herpestes javanicus auropunctatus (III India)	Mangusta di Giava
			Herpestes smithii (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			Herpestes urva (III India)	Mangusta cancrivora
			Herpestes vitticollis (III India)	Mangusta a collo striato
Hyaenidae				Protele, iene
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Iena striata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Proteles cristata (III Botswana)	Protele crestato
Mephitidae				Moffette
		Conepatus humboldtii (II)		Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole ecc.
Lutrinae				Lontre
		Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	Aonyx capensis microdon (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	Enhydra lutris nereis (I)			Lontra di mare meridionale
	Lontra felina (I)			Lontra marina
	Lontra longicaudis (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	Lontra provocax (I)			Lontra di fiume meridionale
	Lutra lutra (I)			Lontra comune
	Lutra nippon (I)			Lontra del Giappone
	Pteronura brasiliensis (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
Austelinae				Grigioni, martore, taira, donnole
			Eira barbara (III Honduras)	Taira
			Galictis vittata (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			Martes flavigula (III India)	Martora dalla gola gialla
			Martes foina intermedia (III India)	
			Martes gwatkinsii (III India)	Martora del Nilgiri
			Mellivora capensis (III Botswana)	Tasso del miele

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Mustela nigripes (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae				Trichechi
		Odobenus rosmarus (III Canada)		Tricheco
Otariidae				Arctocefali, leoni marini
		Arctocephalus spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali
	Arctocephalus philippii (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	Arctocephalus townsendi (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae				Foche
		Mirounga leonina (II)		Elefante marino
	Monachus spp. (I)			Foche monache
Procyonidae				Coati, bassaricione
			Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			Nasua narica (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			Nasua nasua solitaria (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			Potos flavus (III Honduras)	Cercoletto
Ursidae				Orsi
		Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Panda gigante
	Helarctos malayanus (I)			Orso malese o Biruang
	Melursus ursinus (I)			Orso labiato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Tremarctos ornatus (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II)			Orso bruno
	(solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			
	Ursus thibetanus (I)			Orso tibetano o dal collare
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			Arctictis binturong (III India)	Binturong
			Civettictis civetta (III Botswana)	Civetta zibetto
		Cynogale bennettii (II)		Civetta lontra o Mampalon
		Hemigalus derbyanus (II)		Civetta delle palme fasciata
			Paguma larvata (III India)	Civetta delle palme mascherata
			Paradoxurus hermaphroditus (III India)	Civetta delle palme comune
			Paradoxurus jerdoni (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Linsango fasciato
	Prionodon pardicolor (I)			Linsango macchiato
			Viverra civettina (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			Viverra zibetha (III India)	Civetta indiana maggiore
			Viverricula indica (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (2)			Cetacei

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Vampiri
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				Volpi volanti o pteropi
		Acerodon spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	Acerodon jubatus (I)			
		Pteropus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pteropus brunneus)		Volpi volanti o Pteropi
	Pteropus insularis (I)			Pteropo delle isole Truk
	Pteropus livingstonii (II)			Pteropo di Livingstone
	Pteropus loochoensis (I)			Pteropo del Giappone
	Pteropus mariannus (I)			Pteropo delle Marianne
	Pteropus molossinus (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	Pteropus pelewensis (I)			Pteropo di Pelew
	Pteropus pilosus (I)			Pteropo di Palau
	Pteropus rodricensis (II)			Pteropo di Rodrigues
	Pteropus samoensis (I)			Pteropo delle Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Pteropo insulare
	Pteropus ualanus (I)			Pteropo di Kosrae
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pteropo di Pemba
	Pteropus yapensis (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
Dasypodidae				Armadilli
			Cabassous centralis (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrio- nale
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villoso
	Priodontes maximus (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Topi marsupiali
	Sminthopsis longicaudata (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	Sminthopsis psammophila (I)			Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, uallabi
		Dendrolagus inustus (II)		Canguro arboricolo grigio
		Dendrolagus ursinus (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	Lagorchestes hirsutus (I)			Canguro lepre occidentale
	Lagostrophus fasciatus (I)			Canguro striato
	Onychogalea fraenata (I)			Uallabi dalle briglie
Phalangeridae				Cuschi
		Phalanger intercastellanus (II)		Cusco orientale
		Phalanger mimicus (II)		Cusco meridionale o grigio

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Phalanger orientalis (II)		Falangero lanoso
		Spilocuscus kraemeri (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		Spilocuscus maculatus (II)		Falangero o cusco macchiato
		Spilocuscus papuensis (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae				Ratti canguro
	Bettongia spp. (I)			Bettonge
Vombatidae				Vombati
	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombato dal naso peloso del Queen- sland
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lepri, conigli
	Caprolagus hispidus (I)			Caprolago ispido
	Romerolagus diazi (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		Zaglossus spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				Peramele
	Perameles bougainville (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	Macrotis lagotis (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	Equus africanus (I) (esclude la forma addome- sticata di Equus asinus, che non è soggetta al presente regolamento)			Asino selvatico africano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Equus grevyi (I)			Zebra di Grevy
	Equus hemionus (I/II) (la specie è elencata nel- l'appendice II ma le sottospecie Equus hemio- nus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	Equus kiang (II)			Kiang
	Equus przewalskii (I)			Cavallo di Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Zebra di Hartmann
		Equus zebra zebra (II)		Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti
		Ceratotherium simum simum (II) (solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae				Tapiri
	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri
		Tapirus terrestris (II)		Tapiro comune
HOLIDOTA				
Manidae				Pangolini
		Manis spp. (II)		Pangolini
		(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Manis crassicaudata (I)			Pangolino indiano
	Manis culionensis (I)			Pangolino delle Filippine
	Manis gigantea (I)			Pangolino gigante
	Manis javanica (I)			Pangolino del Borneo
	Manis pentadactyla (I)			Pangolino cinese
	Manis temminckii (I)			Pangolino di Temminck o del Capo
	Manis tetradactyla (I)			Pangolino dalla coda lunga
	Manis tricuspis (I)			Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA				
Bradypodidae				Bradipi tridattili
		Bradypus pygmaeus (II)		Bradipo pigmeo
		Bradypus variegatus (II)		Bradipo boliviano
Megalonychidae				Bradipi didattili
			Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)	Bradipo didattilo
Myrmecophagidae				Mirmecofagidi
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Formichiere gigante
			Tamandua mexicana (III Guatemala)	Tamandua del Messico
PRIMATES				Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)
		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
Atelidae				Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)
	Alouatta coibensis (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	Alouatta palliata (I)			Aluatta dal mantello
	Alouatta pigra (I)			Aluatta del Guatemala
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			
	Brachyteles arachnoides (I)			Muriquì meridionale
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Muriquì settentrionale
	Oreonax flavicauda (I)			Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae				Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
	Callimico goeldii (I)			Callimico di Goeldi
	Callithrix aurita (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	Callithrix flaviceps (I)			Uistiti dalla testa gialla
	Leontopithecus spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	Saguinus bicolor (I)			Tamarino calvo o Marikina
	Saguinus geoffroyi (I)			Tamarino di Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	Saguinus martinsi (I)			
	Saguinus oedipus (I)			Tamarino edipo
	Saimiri oerstedii (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	Cercocebus galeritus (I)			Cercocebo dal berretto
	Cercopithecus diana (I)			Cercopiteco Diana
	Cercopithecus roloway (I)			Cercopiteco di Roloway
	Cercopithecus solatus (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	Colobus satanas (II)			Colobo nero
	Macaca silenus (I)			Sileno
	Macaca sylvanus (I)			Bertuccia di Barberia
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drillo

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mandrillus sphinx (I)			Mandrillo
Nasalis larvatus (I)			Nasica
Piliocolobus foai (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
Piliocolobus gordonorum (II)			Colobo rosso di Uzungwa
Piliocolobus kirkii (I)			Colobo rosso di Zanzibar
Piliocolobus pennantii (II)			Colobo rosso di Pennant
Piliocolobus preussi (II)			Colobo rosso di Preuss
Piliocolobus rufomitratus (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
Piliocolobus tephrosceles (II)			Colobo rosso dell'Uganda
Piliocolobus tholloni (II)			Colobo rosso di Thollon
Presbytis potenziani (I)			Presbite delle Mentawai
Pygathrix spp. (I)			Langur o rinopitechi
Rhinopithecus spp. (I)			Rinopitechi
Semnopithecus ajax (I)			Entello del Kashmir
Semnopithecus dussumieri (I)			Entello delle pianure meridionali
Semnopithecus entellus (I)			Entello
Semnopithecus hector (I)			Entello del Tarai
Semnopithecus hypoleucos (I)			Entello dai piedi neri
Semnopithecus priam (I)			Entello dal ciuffo
Semnopithecus schistaceus (I)			Entello del Nepal
Simias concolor (I)			Rinopiteco di Pagai
Trachypithecus delacouri (II)			Presbite di Delacour
Trachypithecus francoisi (II)			Presbite del Tonchino
Trachypithecus geei (I)			Presbite dorato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Presbita dell'Hatinh
	Trachypithecus johnii (II)			Presbite dei Nilgiri
	Trachypithecus laotum (II)			Entello del Laos
	Trachypithecus pileatus (I)			Presbite dal ciuffo
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Entello testa bianca
	Trachypithecus shortridgei (I)			
Cheirogaleidae				Chirogalei
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	Daubentonia madagascariensis (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	Gorilla beringei (I)			Gorilla di montagna
	Gorilla gorilla (I)			Gorilla
	Pan spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	Pongo abelii (I)			Orangutan di Sumatra
	Pongo pygmaeus (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	Indriidae spp. (I)			Indridi
Lemuridae				Lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
 Lepilemuridae				Lepilemuri
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lorisidae				Lori
	Nycticebus spp. (I)			Lori lenti
Pitheciidae				Uacari, callicebi, chiropoti
	Cacajao spp. (I)			Uacari
	Callicebus barbarabrownae (II)			Callicebo di Barbara Brown
	Callicebus melanochir (II)			Callicebo costiero
	Callicebus nigrifrons (II)			Callicebo dalla fronte nera
	Callicebus personatus (II)			Callicebo mascherato
	Chiropotes albinasus (I)			Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae				Tarsi
	Tarsius spp. (II)			Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefanti
	Elephas maximus (I)			Elefante indiano o asiatico
	Loxodonta africana (I) (ad eccezione delle po- polazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	Loxodonta africana (II) (solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (³); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae				Cincillà
	Chinchilla spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà
Cuniculidae				Paca
			Cuniculus paca (III Honduras)	Paca

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dasyproctidae				Aguti punteggiato
			Dasyprocta punctata (III Honduras)	Aguti punteggiato
Erethizontidae				Istrici del nuovo mondo
			Sphiggurus mexicanus (III Honduras)	Coendu messicano
			Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	Coendu spinoso
Hystricidae				Istrici del vecchio mondo
	Hystrix cristata			Istrice crestata del Nord Africa
Muridae				Topi, ratti
	Leporillus conditor (I)			Leporillo costruttore
	Pseudomys fieldi praeconis (I)			Falso topo della baia di Shark
	Xeromys myoides (I)			Falso ratto di acqua
	Zyzomys pedunculatus (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae				Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli
	Cynomys mexicanus (I)			Cane di prateria del Messico
			Marmota caudata (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			Marmota himalayana (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		Ratufa spp. (II)		Scoiattoli giganti
			Sciurus deppei (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				
Dugongidae				Dugonghi
	Dugong dugon (I)			Dugongo
 Trichechidae				Manati o Lamantini
	Trichechus inunguis (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
	Trichechus manatus (I)				_
	Trichechus senegalensis (I)				
VES				Uccelli	_
NSERIFORMES					_
natidae				Anatre, oche, cigni ecc.	
	Anas aucklandica (I)			Anatra delle Auckland	
		Anas bernieri (II)		Anatra di Bernier del Madagascar	
	Anas chlorotis (I)			Alzavola bruna	
		Anas formosa (II)		Alzavola asiatica	
	Anas laysanensis (I)			Germano di Laysan	
	Anas nesiotis (I)			Anatra dell'Isola di Campbell	
	Anas querquedula			Marzaiola	
	Asarcornis scutulata (I)			Anatra della Malesia	
	Aythya innotata			Moriglione del Madagascar	
	Aythya nyroca			Moretta tabaccata	
	Branta canadensis leucopareia (I)			Oca delle Aleutine	
	Branta ruficollis (II)			Oca dal collo rosso	
	Branta sandvicensis (I)			Oca delle Hawaii	
		Coscoroba coscoroba (II)		Cigno coscoroba	
		Cygnus melancoryphus (II)		Cigno dal collo nero	
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocigna di Cuba	
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Dendrocigna autunnale	
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Dendrocigna fulva	
	Mergus octosetaceus			Smergo del Brasile	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
	Oxyura leucocephala (II)			Gobbo rugginoso	
	Rhodonessa caryophyllacea (forse estinta) (I)			Anatra dalla testa rosa	
		Sarkidiornis melanotos (II)		Anatra dal corno	
	Tadorna cristata			Casarca crestata	
APODIFORMES					
Trochilidae				Uccelli mosca o colibrì	
		Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì	
	Glaucis dohrnii (I)			Eremita becco a uncino	
CHARADRIIFORMES					
Burhinidae				Occhioni	
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	Occhione bistriato	
Laridae				Gabbiani, sterne	
	Larus relictus (I)			Gabbiano della Mongolia	
Scolopacidae				Chiurli, pantane	
	Numenius borealis (I)			Chiurlo boreale	
	Numenius tenuirostris (I)			Chiurlottello	
	Tringa guttifer (I)			Pantana macchiata	
CICONIIFORMES					
Ardeidae				Garzette, aironi	
	Ardea alba			Airone bianco maggiore	
	Bubulcus ibis			Airone guardabuoi	
	Egretta garzetta			Garzetta	
Balaenicipitidae				Becco a scarpa	
		Balaeniceps rex (II)		Becco a scarpa	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Ciconiidae				Cicogne
	Ciconia boyciana (I)			Cicogna dal becco nero
	Ciconia nigra (II)			Cicogna nera
	Ciconia stormi			Cicogna di Storm
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
	Leptoptilos dubius			Marabù maggiore asiatico
	Mycteria cinerea (I)			Tantalo cinereo
Phoenicopteridae				Fenicotteri
		Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	Phoenicopterus ruber (II)			Fenicottero rosa
Threskiornithidae				Ibis, spatole
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rosso
	Geronticus calvus (II)			Ibis calvo
	Geronticus eremita (I)			Ibis eremita
	Nipponia nippon (I)			Ibis del Giappone
	Platalea leucorodia (II)			Spatola
	Pseudibis gigantea			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	Caloenas nicobarica (I)			Colomba delle Nicobare
	Claravis godefrida			Tortora barrata di porpora
	Columba livia			Piccione selvatico
	Ducula mindorensis (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colomba pugnalata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Goura spp. (II)		Colombe coronate
	Leptotila wellsi			Tortora di Granada
			Nesoenas mayeri (III Mauritius)	Colombo rosata
	Streptopelia turtur			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
		Aceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Aceros nipalensis (I)			Bucero collorossiccio
		Anorrhinus spp. (II)		Buceri
		Anthracoceros spp. (II)		Buceri
		Berenicornis spp. (II)		Buceri
		Buceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Buceros bicornis (I)			Calao o bucero bicorne del Nord
		Penelopides spp. (II)		Buceri
	Rhinoplax vigil (I)			Calao o bucero dall'elmo
		Rhyticeros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Rhyticeros subruficollis (I)			Bucero tascaliscia
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
		Tauraco spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	Tauraco bannermani (II)			Turaco di Bannerman

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
		FALCONIFORMES spp. (II)		Rapaci diurni
		(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie Caracara lutosa)		
Accipitridae				Falchi, aquile
	Accipiter brevipes (II)			Sparviere levantino
	Accipiter gentilis (II)			Astore
	Accipiter nisus (II)			Sparviere
	Aegypius monachus (II)			Avvoltoio monaco
	Aquila adalberti (I)			Aquila imperiale spagnola
	Aquila chrysaetos (II)			Aquila reale
	Aquila clanga (II)			Aquila anatraia maggiore
	Aquila heliaca (I)			Aquila imperiale
	Aquila pomarina (II)			Aquila anatraia minore
	Buteo buteo (II)			Poiana
	Buteo lagopus (II)			Poiana calzata
	Buteo rufinus (II)			Poiana codabianca
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	Circaetus gallicus (II)			Biancone
	Circus aeruginosus (II)			Falco di palude
	Circus cyaneus (II)			Albanella reale
	Circus macrourus (II)			Albanella pallida

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Circus pygargus (II)			Albanella minore
	Elanus caeruleus (II)			Nibbio bianco
	Eutriorchis astur (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	Gypaetus barbatus (II)			Gipeto
	Gyps fulvus (II)			Grifone
	Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	Harpia harpyja (I)			Arpia
	Hieraaetus fasciatus (II)			Aquila del Bonelli
	Hieraaetus pennatus (II)			Aquila minore
	Leucopternis occidentalis (II)			Poiana dorsogrigio
	Milvus migrans (II) (ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	Milvus milvus (II)			Nibbio reale
	Neophron percnopterus (II)			Capovaccaio
	Pernis apivorus (II)			Falco pecchiaiolo
	Pithecophaga jefferyi (I)			Aquila delle Filippine
				Avvoltoi del nuovo mondo
	Gymnogyps californianus (I)			Condor della California
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Avvoltoio papa
	Vultur gryphus (I)			Condor delle Ande
Falconidae				Falchi
	Falco araeus (I)			Gheppio delle Seychelles
	Falco biarmicus (II)			Lanario
	Falco cherrug (II)			Falco sacro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
	Falco columbarius (II)			Smeriglio	_
	Falco eleonorae (II)			Falco della regina	
	Falco jugger (I)			Falco laggar	
	Falco naumanni (II)			Falco grillaio	
	Falco newtoni (I) (solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra	
	Falco pelegrinoides (I)			Falcone di Barberia	
	Falco peregrinus (I)			Falco pellegrino	
	Falco punctatus (I)			Gheppio delle Mauritius	
	Falco rusticolus (I)			Girfalco	
	Falco subbuteo (II)			Lodolaio	
	Falco tinnunculus (II)			Gheppio	
	Falco vespertinus (II)			Falco cuculo	
Pandionidae				Falchi pescatori	_
	Pandion haliaetus (II)			Falco pescatore	
GALLIFORMES					_
Cracidae					
	Crax alberti (III Colombia)			Hocco dal becco blu	
	Crax blumenbachii (I)			Hocco dal becco rosso	
			Crax daubentoni (III Colombia)	Hocco dal becco giallo	
		Crax fasciolata		Hocco faccianuda	
			Crax globulosa (III Colombia)	Hocco dai bargigli	
			Crax rubra (III Colombia/Costa Rica/ Guatemala/Honduras)	Hocco globicero	
	Mitu mitu (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio	
	Oreophasis derbianus (I)			Crace di Derby	
			Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Pauxi pauxi (III Colombia)	Crace dall'elmo
	Penelope albipennis (I)			Penelope dalle ali bianche
			Penelope purpurascens (III Honduras)	Penelope purpurea
			Penelopina nigra (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	Pipile jacutinga (I)			Penelope dalla fronte nera
	Pipile pipile (I)			Penelope di Trinidad
Megapodiidae				Megapodi
	Macrocephalon maleo (I)			Maleo
Phasianidae				Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
		Argusianus argus (II)		Argo maggiore
	Catreus wallichii (I)			Fagiano di Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colino della Virginia mascherato
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		Gallus sonneratii (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		Ithaginis cruentus (II)		Fagiano insanguinato
	Lophophorus impejanus (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	Lophophorus lhuysii (I)			Lofoforo di Huys
	Lophophorus sclateri (I)			Lofoforo di Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Fagiano di Edwards
		Lophura hatinhensis		Fagiano di Vo Quy
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	Fagiano kalij
	Lophura swinhoii (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	Odontophorus strophium			Colino dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Ophrysia superciliosa			Quaglia dell'Himalaya
			Pavo cristatus (III Pakistan)	Pavone comune o blu
		Pavo muticus (II)		Pavone mutico o verde
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Speroniere chinqui o grigio
		Polyplectron germaini (II)		Speroniere di Germain
		Polyplectron malacense (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	Polyplectron napoleonis (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Speroniere del Borneo
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	Fagiano koklass
	Rheinardia ocellata (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	Syrmaticus ellioti (I)			Fagiano di Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Fagiano di Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Fagiano mikado
	Tetraogallus caspius (I)			Tetraogallo del Caspio
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tetraogallo del Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopano di Blyth
	Tragopan caboti (I)			Tragopano di Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopano occidentale
			Tragopan satyra (III Nepal)	Tragopano satiro
		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Tetraone di prateria di Attwater
RUIFORMES				
uidae				Gru
		Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	Grus americana (I)			Gru americana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Grus canadensis (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	Grus grus (II)			Gru comune
	Grus japonensis (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	Grus leucogeranus (I)			Gru bianca asiatica
	Grus monacha (I)			Gru monaca
	Grus nigricollis (I)			Gru dal collo nero
	Grus vipio (I)			Gru dal collo bianco
Otididae				Otarde
		Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde
	Ardeotis nigriceps (I)			Grande otarda dell'India
	Chlamydotis macqueenii (I)			Ubara asiatica
	Chlamydotis undulata (I)			Ubara
	Houbaropsis bengalensis (I)			Otarda del Bengala
	Otis tarda (II)			Otarda comune
	Sypheotides indicus (II)			Otarda minore indiana
	Tetrax tetrax (II)			Gallina prataiola
Rallidae				Folaghe, ralli
	Gallirallus sylvestris (I)			Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae				Kagu
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atricornitidi
	Atrichornis clamosus (I)			Uccello dei cespugli rumoroso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cotingidae				Cotinga
			Cephalopterus ornatus (III Colombia)	Uccello parasole amazzonico
			Cephalopterus penduliger (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	Cotinga maculata (I)			Cotinga macchiata
		Rupicola spp. (II)		Galletti di roccia
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae				Cardinali, tangara
		Gubernatrix cristata (II)		Cardinale verde
		Paroaria capitata (II)		Cardinale a becco giallo
		Paroaria coronata (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		Tangara fastuosa (II)		Tangara settecolori
Estrildidae				Estrildidi
		Amandava formosa (II)		Bengalino verde
		Lonchura fuscata		Padda di Timor
		Lonchura oryzivora (II)		Padda
		Poephila cincta cincta (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae				Cardellini, canarini
	Carduelis cucullata (I)			Cardinalino rosso del Venezuela
		Carduelis yarrellii (II)		Cardellino di Yarrell
Hirundinidae				Irundinidi
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Rondine dagli occhiali
Icteridae				Itteridi
	Xanthopsar flavus (I)			Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae				Melifagi
		Lichenostomus melanops cassidix (I	II)	Melifago dall'elmo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Muscicapidae				Pigliamosche, garruli ecc.
	Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)			Cannaiola dell'Isola Rodriguez
		Cyornis ruckii (II)		Niltava di Rueck
	Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	Dasyornis longirostris (I)			Uccello di macchia occidentale
		Garrulax canorus (II)		Garrulo canoro
		Garrulax taewanus (II)		
		Leiothrix argentauris (II)		Usignolo orecchie argentate
		Leiothrix lutea (II)		Usignolo del Giappone
		Liocichla omeiensis (II)		Liocicla del monte Omei
	Picathartes gymnocephalus (I)			Picatarte testa nuda
	Picathartes oreas (I)			Picatarte collogrigio
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
Paradisaeidae				Uccelli del paradiso
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso
Pittidae				Pitte
		Pitta guajana (II)		Pitta barrata settentrionale
	Pitta gurneyi (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	Pitta kochi (I)			Pitta di Koch
		Pitta nympha (II)		Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae				Bulbul
•		Pycnonotus zeylanicus (II)		Bulbul corona di paglia
				Maine, gracule
Stul Illuac		Gracula religiosa (II)		Gracula religiosa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Leucopsar rothschildi (I)			Maina di Rothschild
Zosteropidae				Zosteropidi o uccelli dagli occhiali
	Zosterops albogularis (I)			Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate
	Fregata andrewsi (I)			Fregata di Andrews
Pelecanidae				Pellicani
	Pelecanus crispus (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	Papasula abbotti (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbuti
			Semnornis ramphastinus (III Colombia)	Barbuto tucanetto
Picidae				Picchi
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae				Tucani
			Baillonius bailloni (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		Pteroglossus aracari (II)		Aracari collonero
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		Pteroglossus viridis (II)		Aracari verde
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	Tucano bicolore
		Ramphastos sulfuratus (II)		Tucano solforato
		Ramphastos toco (II)		Tucano toco
		Ramphastos tucanus (II)		Tucano beccorosso
		Ramphastos vitellinus (II)		Tucano beccoscanalato
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	Podilymbus gigas (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatri
	Phoebastria albatrus (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parocchetti, pap pagalli ecc.
		PSITTACIFORMES spp. (II)		Pappagalli
		(ad eccezione delle specie incluse nel- l'allegato A e ad eccezione di Agapor- nis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula kra- meri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)		
Cacatuidae				Cacatua
	Cacatua goffiniana (I)			Cacatua di Goffin
	Cacatua haematuropygia (I)			Cacatua ventre rosso
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatua delle Molucche
	Cacatua sulphurea (I)			Cacatua ciuffogiallo
	Probosciger aterrimus (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				Lori, lorichetti
	Eos histrio (I)			Lori rosso e blu
	Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pap pagalli
	Amazona arausiaca (I)			Amazzone dal collo rosso

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Amazona auropalliata (I)			Amazzone corona gialla
Amazona barbadensis (I)			Amazzone a spalle gialle
Amazona brasiliensis (I)			Amazzone dalla coda rossa
Amazona finschi (I)			Amazzone di Finsch
Amazona guildingii (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
Amazona imperialis (I)			Amazzone imperiale
Amazona leucocephala (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
Amazona oratrix (I)			Amazzone testa gialla
Amazona pretrei (I)			Amazzone dalla fronte rossa
Amazona rhodocorytha (I)			Amazzone a corona rossa
Amazona tucumana (I)			Amazzone di Tucuman
Amazona versicolor (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
Amazona vinacea (I)			Amazzone vinacea
Amazona viridigenalis (I)			Amazzone guance verdi
Amazona vittata (I)			Amazzone di Porto Rico
Anodorhynchus spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
Ara ambiguus (I)			Ara di Buffon
Ara glaucogularis (I)			Ara di Wagler o caninde
Ara macao (I)			Ara macao
Ara militaris (I)			Ara militare
Ara rubrogenys (I)			Ara a fronte rossa
Cyanopsitta spixii (I)			Ara di Spix
Cyanoramphus cookii (I)			Parrocchetto di Norfolk
Cyanoramphus forbesi (I)			Kakariki a pileo giallo
Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Kakariki a fronte rossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Cyanoramphus saisseti (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Parrocchetto cornuto
	Guarouba guarouba (I)			Conuro guarouba
	Neophema chrysogaster (I)			Parrocchetto ventrearancio
	Ognorhynchus icterotis (I)			Conuro a orecchie gialle
	Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	Pezoporus wallicus (I)			Parrocchetto terragnolo
	Pionopsitta pileata (I)			Pappagallo pileato
	Primolius couloni (I)			Ara testablu
	Primolius maracana (I)			Ara di Illiger
	Psephotus chrysopterygius (I)			Parrocchetto aligialle
	Psephotus dissimilis (I)			Pappagallo dal cappuccio
	Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	Psittacula echo (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	Psittacus erithacus (I)			Pappagallo cenerino
	Pyrrhura cruentata (I)			Conuro a gola azzurra
	Rhynchopsitta spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	Strigops habroptilus (I)			Kakapo
HEIFORMES				
heidae				Nandù
	Pterocnemia pennata (I) (ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Nandù di Darwin
		Rhea americana (II)		Nandù comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
SPHENISCIFORMES					
Spheniscidae				Pinguini	
		Spheniscus demersus (II)		Pinguino del Capo	
	Spheniscus humboldti (I)			Pinguino di Humboldt	
STRIGIFORMES				Rapaci notturni	
		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Sceloglaux albifacies)		Rapaci notturni	
Strigidae				Gufi, civette	
	Aegolius funereus (II)			Civetta capogrosso	
	Asio flammeus (II)			Gufo di palude	
	Asio otus (II)			Gufo comune	
	Athene noctua (II)			Civetta	
	<b>Bubo bubo</b> (II) (ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell'allegato B)			Gufo reale	
	Glaucidium passerinum (II)			Civetta nana	
	Heteroglaux blewitti (I)			Civetta di foresta	
	Mimizuku gurneyi (I)			Assiolo gigante	
	Ninox natalis (I)			Ulula delle Isole Christmas	
	Nyctea scandiaca (II)			Civetta delle nevi	
	Otus ireneae (II)			Assiolo di Sokoke	
	Otus scops (II)			Assiolo	
	Strix aluco (II)			Allocco	
	Strix nebulosa (II)			Allocco di Lapponia	
	Strix uralensis (II) (ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali	
	Surnia ulula (II)			Ulula	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tytonidae				Barbagianni
	Tyto alba (II)			Barbagianni
	Tyto soumagnei (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struzzi
	Struthio camelus (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinami
	Tinamus solitarius (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	Pharomachrus mocinno (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, coccodrilli
		CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli
Alligatoridae				Alligatori, caimani
	Alligator sinensis (I)			Alligatore della Cina
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Caimano del Rio Apaporis
	Caiman latirostris (I) (ad eccezione della po- polazione dell'Argentina, che è inclusa nel- l'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Melanosuchus niger (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae				Coccodrilli
	Crocodylus acutus (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo americano o acuto
	Crocodylus cataphractus (I)			Coccodrillo catafratto
	Crocodylus intermedius (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	Crocodylus mindorensis (I)			Coccodrillo di Mindoro
	Crocodylus moreletii (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)			Coccodrillo di Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe;			Coccodrillo del Nilo
	queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Crocodylus palustris (I)			Coccodrillo di palude
	Crocodylus porosus (I) (ad eccezione delle po- polazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esem- plari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo marino
	Crocodylus rhombifer (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	Crocodylus siamensis (I)			Coccodrillo siamese
	Osteolaemus tetraspis (I)			Osteolemo
	Tomistoma schlegelii (I)			Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae				Gaviali
	Gavialis gangeticus (I)			Gaviale del Gange
HYNCHOCEPHALIA				
phenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	Sphenodon spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
AURIA				
Agamidae				Agamidi
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Uromastici
Anguidae				Lucertole alligatore
		Abronia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, è stata fissanta una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis e A. vasconcelosii)		Lucertole alligatore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
	Abronia anzuetoi (I)				
	Abronia campbelli (I)				
	Abronia fimbriata (I)				
	Abronia frosti (I)				
	Abronia meledona (I)				
				Camaleonti	
		Archaius spp. (II)			
		Bradypodion spp. (II)		Camaleonti nani	
		Brookesia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani	
	Brookesia perarmata (I)				
		Calumma spp. (II)			
		Chamaeleo spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti	
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Camaleonte comune	
		Furcifer spp. (II)			
		Kinyongia spp. (II)			
		Nadzikambia spp. (II)			
		Palleon spp. (II)			
		Rhampholeon spp. (II)			
		Rieppeleon spp. (II)			
		Trioceros spp. (II)			
Cordylidae				Cordilidi	
		Cordylus spp. (II)		Cordilidi	
		Hemicordylus spp. (II)			
		Karusaurus spp. (II)			
		Namazonurus spp. (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Ninurta spp. (II)		
		Ouroborus spp. (II)		
		Pseudocordylus spp. (II)		
		Smaug spp. (II)		
Gekkonidae				Gechi
	Cnemaspis psychedelica (I)			Geco psichedelico
			Dactylocnemis spp. (III Nuova Zelanda)	
			Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)	
	Lygodactylus williamsi (I)			
			Mokopirirakau spp. (III Nuova Zelanda)	
		Nactus serpensinsula (II)		Geco dell'Isola Serpente
		Naultinus spp. (II)		Gechi Naultinus della Nuova Zelanda
		Paroedura masobe (II)		
		Phelsuma spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	Phelsuma guentheri (II)			
		Rhoptropella spp. (II)		
			Toropuku spp. (III Nuova Zelanda)	
			Tukutuku spp. (III Nuova Zelanda)	
		Uroplatus spp. (II)		Gechi coda a foglia
			Woodworthia spp. (III Nuova Zelandia)	
Helodermatidae				Elodermi
		Heloderma spp. (II) (ad eccezione delle		Elodermi
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)	sottospecie incluse nell'allegato A)		Eloderma orrido del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Iguanidae				Iguane
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Iguana marina
	Brachylophus spp. (I)			Brachilofi
		Conolophus spp. (II)		Iguane terrestri
		Ctenosaura bakeri (II)		
		Ctenosaura melanosterna (II)		
		Ctenosaura oedirhina (II)		
		Ctenosaura palearis (II)		
	Cyclura spp. (I)			Iguane cornute
		Iguana spp. (II)		Iguane
		Phrynosoma blainvillii (II)		
		Phrynosoma cerroense (II)		
		Phrynosoma coronatum (II)		Lucertola cornuta
		Phrynosoma wigginsi (II)		
	Sauromalus varius (I)			Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae				Lucertole
	Gallotia simonyi (I)			Lucertola gigante di Hierro
	Podarcis lilfordi (II)			Lucertola delle Baleari
	Podarcis pityusensis (II)			Lucertola di Ibiza
Lanthanotidae				Varano senza orecchie
		Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini com- merciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		
Scincidae				Scinchi
		Corucia zebrata (II)		Scinco gigante delle Salomone

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
Teiidae				Lucertole caimano, tegu	
		Crocodilurus amazonicus (II)		Tegu coccodrillo	
		Dracaena spp. (II)		Lucertole caimano	
		Salvator spp. (II)			
		Tupinambis spp.(II)			
Varanidae				Varani	
		Varanus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani	
	Varanus bengalensis (I)			Varano del Bengala	
	Varanus flavescens (I)			Varano giallo	
	Varanus griseus (I)			Varano del deserto	
	Varanus komodoensis (I)			Drago o varano di Komodo	
	Varanus nebulosus (I)			Varano nebuloso	
	Varanus olivaceus (II)				
Xenosauridae					
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Lucertola coccodrillo cinese	
SERPENTES				Serpenti	
Boidae				Boidi	
		Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi	
	Acrantophis spp. (I)			Boa del Madagascar	
	Boa constrictor occidentalis (I)			Boa costrittore dell'Argentina	
	Epicrates inornatus (I)			Boa di Porto Rico	
	Epicrates monensis (I)			Boa di Mona	
	Epicrates subflavus (I)			Boa della Giamaica	
	Eryx jaculus (II)			Erice jaculo	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Sanzinia madagascariensis (I)			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae				Boa di Round
		Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa di Round
	Casarea dussumieri (I)			Boa di Dussumier
Colubridae				Colubridi
			Atretium schistosum (III India)	Ericope schistoso
			Cerberus rynchops (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		Clelia clelia (II)		Mussurana
		Cyclagras gigas (II)		Falso cobra
		Elachistodon westermanni (II)		Mangiatore di uova indiano
		Ptyas mucosus (II)		Serpente dei ratti indiano
			Xenochrophis piscator (III India)	Natrice pescatrice
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)	
			Xenochrophis tytleri (III India)	
Elapidae				Cobra, serpenti corallo
		Hoplocephalus bungaroides (II)		
			Micrurus diastema (III Honduras)	Serpente corallo
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	Serpente corallo di Roatan
		Naja atra (II)		
		Naja kaouthia (II)		
		Naja mandalayensis (II)		
		Naja naja (II)		Cobra o serpente dagli occhiali

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
		Naja oxiana (II)			
		Naja philippinensis (II)			
		Naja sagittifera (II)			
		Naja samarensis (II)			
		Naja siamensis (II)			
		Naja sputatrix (II)			
		Naja sumatrana (II)			
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra reale	
Loxocemidae					
		Loxocemidae spp. (II)			
Pythonidae Pythonidae				Pitoni	
-,		Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni	
	Python molurus molurus (I)			Pitone delle rocce indiano	
Tropidophiidae					
		Tropidophiidae spp. (II)			
				Vipere	
		Atheris desaixi (II)			
		Bitis worthingtoni (II)		Vipera cornuta del Kenya	
			Crotalus durissus (III Honduras)	Cascavel	
		Crotalus durissus unicolor		Crotalo di Aruba	
			Daboia russelii (III India)	Vipera di Russel	
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Crotalo di Mangshan	
	Vipera latifii			Vipera Latifi	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		Vipera wagneri (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		Carettochelys insculpta (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
		Chelodina mccordi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		
	Pseudemydura umbrina (I)			Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				Tartarughe di mare
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				Tartarughe azzannatrici
			Chelydra serpentina (III Stati Uniti d'America)	
			Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				Dermatemide
		Dermatemys mawii (II)		Dermatemide
Dermochelyidae				Dermochelide coriacea
	Dermochelys coriacea (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
		Chrysemys picta (solo esemplari vivi)		Testuggine palustre dipinta
		Clemmys guttata (II)		Testuggine palustre punteggiata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Emydoidea blandingii (II)		Tartaruga di Blanding
		Glyptemys insculpta (II)		Testuggine palustre scolpita
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Clemmide di Muhlenberg
			Graptemys spp. (III Stati Uniti d'A-merica)	Tartarughe carta geografica
		Malaclemys terrapin (II)		
		Terrapene spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	Terrapene coahuila (I)			Tartaruga-botte acquatica
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			
	Batagur baska (I)			Tartaruga fluviale indiana
		Batagur borneoensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		Cuora spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per Cuora aurocapitata, C. bourreti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis e C. zhoui per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartarughe scatola asiatiche
		Cyclemys spp. (II)		Tartarughe foglia asiatiche

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Geoclemys han	niltonii (I)			Tartaruga di Hamilton
		Geoemyda japonica (II)		Tartaruga foglia di Ryukyu
		Geoemyda spengleri (II)		Tartaruga foglia a petto nero
		Hardella thurjii (II)		Tartaruga di fiume incoronata
		Heosemys annandalii (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga del tempio a testa gialla
		Heosemys depressa (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
		Heosemys grandis (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		Heosemys spinosa (II)		Tartaruga spinosa
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Tartaruga di foresta del Sulawesi
		Malayemys macrocephala (II)		Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia
		Malayemys subtrijuga (II)		Tartaruga mangia-chiocciole del Me- kong
		Mauremys annamensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga palustre del Vietnam
			Mauremys iversoni (III Cina)	
		Mauremys japonica (II)		Testuggine del Giappone
			Mauremys megalocephala (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		Mauremys mutica (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
		Mauremys nigricans (II)		Tartaruga cinese collo rosso
			Mauremys pritchardi (III Cina)	
			Mauremys reevesii (III Cina)	Testugine cinese palustre

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Mauremys sinensis (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	Melanochelys tricarinata (I)			Tartaruga tricarinata
		Melanochelys trijuga (II)		Tartaruga nera indiana
	Morenia ocellata (I)			Tartaruga della Birmania
		Morenia petersi (II)		Tartaruga occellata indiana
		Notochelys platynota (II)		
			Ocadia glyphistoma (III Cina)	
			Ocadia philippeni (III Cina)	
		Orlitia borneensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga gigante della Malesia
		Pangshura spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Pangshura tecta (I)			Tartaruga a tetto dell'India
		Sacalia bealei (II)		Tartaruga ocellata di Beale
			Sacalia pseudocellata (III Cina)	
		Sacalia quadriocellata (II)		Tartaruga quattr'occhi
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Tartaruga delle paludi nera
		Siebenrockiella leytensis (II)		Tartaruga di foresta di Palawan
		Vijayachelys silvatica (II)		Tartaruga foglia della foresta di Cochin
latysternidae				Platisterno capogrosso
	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso
odocnemididae				Pelomeduse
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Podocnemide del Madagascar
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Tartaruga capo grosso
		Podocnemis spp. (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Testudinidae				Testuggini
		Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Centrochelys sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini
	Astrochelys radiata (I)			Testuggine radiata
	Astrochelys yniphora (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	Chelonoidis niger (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	Geochelone platynota (I)			Testuggine stellata del Myanmar
	Gopherus flavomarginatus (I)			Testuggine dal bordo giallo
	Malacochersus tornieri (II)			Testuggine focaccia africana
	Psammobates geometricus (I)			Testuggine geometrica
	Pyxis arachnoides (I)			Testuggine aracnoide comune
	Pyxis planicauda (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	Testudo graeca (II)			Testuggine greca
	Testudo hermanni (II)			Testuggine di Hermann o comune
	Testudo kleinmanni (I)			Testuggine egiziana
	Testudo marginata (II)			Testuggine marginata
rionychidae				Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
		Amyda cartilaginea (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
			Apalone ferox (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga dal guscio molle della Florida
			Apalone mutica (III Stati Uniti d'A-merica)	Tartaruga dal guscio molle liscia
			Apalone spinifera (III Stati Uniti d'A- merica) (ad eccezione delle sotto- specie incluse nell'allegato A)	Tartaruga dal guscio molle spinosa

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Apalone spinifera atra (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	Chitra spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Chitra chitra (I)			Chitra asiatica
Chitra vandijki (I)			Chitra birmana
	Cyclanorbis elegans (II)		Tartaruga alata della Nubia
	Cyclanorbis senegalensis (II)		Tartaruga alata del Senegal
	Cycloderma aubryi (II)		Tartaruga alata di Aubry
	Cycloderma frenatum (II)		Tartaruga alata dello Zambesi
	Dogania subplana (II)		Tartaruga dal guscio molle della Ma- laysia
	Lissemys ceylonensis (II)		
	Lissemys punctata (II)		Tartaruga alata indiana
	Lissemys scutata (II)		Tartaruga alata del Myanmar
	Nilssonia formosa (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
Nilssonia gangetica (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
Nilssonia hurum (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	Nilssonia leithii (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
Nilssonia nigricans (I)			
	Palea steindachneri (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
	Pelochelys spp. (II)		
	Pelodiscus axenaria (II)		
	Pelodiscus maackii (II)		
	Pelodiscus parviformis (II)		
	Rafetus euphraticus (II)		Tartaruga dal guscio molle dell'Eu- frate

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Rafetus swinhoei (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
		Trionyx triunguis (II)		Tartaruga dal guscio molle del Nilo
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA				Rane e rospi
Aromobatidae				Rane arboricole criptiche
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates zaparo (II)		
		Anomaloglossus rufulus (II)		
Bufonidae				Rospi
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			
	Atelopus zeteki (I)			Rospo dorato di Zetek
	Incilius periglenes (I)			Rospo dorato
	Nectophrynoides spp. (I)			Rospi vivipari africani
	Nimbaphrynoides spp. (I)			
Calyptocephalellidae				
			Calyptocephalella gayi (III Cile)	
Conrauidae				Rane
		Conraua goliath		Rana Golia
Dendrobatidae				Dendrobatidi
		Adelphobates spp. (II)		
		Ameerega spp. (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
		Andinobates spp. (II)			
		Dendrobates spp. (II)		Dendrobatidi	
		Epipedobates spp. (II)			
		Excidobates spp. (II)			
		Hyloxalus azureiventris (II)			
		Minyobates spp. (II)			
		Oophaga spp. (II)			
		Phyllobates spp. (II)		Fillobati	
		Ranitomeya spp. (II)			
Dicroglossidae				Rane	
		Euphlyctis hexadactylus (II)			
		Hoplobatrachus tigerinus (II)			
Hylidae				Raganelle	
		Agalychnis spp. (II)			
Mantellidae				Mantella	
		Mantella spp. (II)		Mantella	
Microhylidae				Rane pomodoro	
		Dyscophus antongilii (II)		Rana pomodoro	
		Dyscophus guineti (II)		Falsa rana pomodoro	
		Dyscophus insularis (II)		Rana pomodoro di Antsouhy	
		Scaphiophryne boribory (II)			
		Scaphiophryne gottlebei (II)			
		Scaphiophryne marmorata (II)			
		Scaphiophryne spinosa (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Myobatrachidae				Rane a gestazione gastrica
		Rheobatrachus spp. (II) (ad eccezione di Rheobatrachus silus e Rheobatrachus vitellinus)		Rana a gestazione gastrica
Telmatobiidae				Rane acquatiche
	Telmatobius culeus (I)			Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA				
Ambystomatidae				Axolotl
		Ambystoma dumerilii (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				Salamandre giganti
	Andrias spp. (I)			Salamandre giganti
			Cryptobranchus alleganiensis (III Stati Uniti d'America)	
Hynobiidae				Salamandre asiatiche
			Hynobius amjiensis (III China)	
Salamandridae				Salamandre e tritoni
	Neurergus kaiseri (I)			Tritone imperatore
		Paramesotriton hongkongensis (II)		
			Salamandra algira (III Algeria)	Salamandra algerina
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Carcarinidi
		Carcharhinus falciformis (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)		Squalo setoso
		Carcharhinus longimanus (II)		Squalo longimano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
Sphyrnidae				Squali martello	
		Sphyrna lewini (II)		Squalo martello smerlato	
		Sphyrna mokarran (II)		Grande squalo martello	
		Sphyrna zygaena (II)		Squalo martello liscio	
LAMNIFORMES					
Alopiidae				Squali lamniformi	
		Alopias spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)			
Cetorhinidae				Squali elefante	
		Cetorhinus maximus (II)		Squalo elefante	
Lamnidae				Squalo bianco	
		Carcharodon carcharias (II)		Squalo bianco	
		Lamna nasus (II)		Smeriglio	
MYLIOBATIFORMES					
Myliobatidae					
		Manta spp. (II)		Mante	
		Mobula spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 aprile 2017)		Diavoli di mare	
Potamotrygonidae					_
			Paratrygon aiereba (III Colombia)		
			Potamotrygon spp. (III Brazil) (popolazione del Brasile)		
			Potamotrygon constellata (III Colombia)		
			Potamotrygon magdalenae (III Colombia)		
			Potamotrygon motoro (III Colombia)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
			Potamotrygon orbignyi (III Colombia)		
			Potamotrygon schroederi (III Colombia)		
			Potamotrygon scobina (III Colombia)		
			Potamotrygon yepezi (III Colombia)		
ORECTOLOBIFORMES					
Rhincodontidae				Squali balena	
		Rhincodon typus (II)		Squalo balena	
PRISTIFORMES					
Pristidae				Pesci sega	
	Pristidae spp. (I)			Pesci sega	_
ACTINOPTERI				Pesci	
ACIPENSERIFORMES					
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola	
Acipenseridae				Storioni	
	Acipenser brevirostrum (I)			Storione dal rostro breve	
	Acipenser sturio (I)			Storione comune	
ANGUILLIFORMES					
Anguillidae				Anguille	
		Anguilla anguilla (II)		Anguilla europea	
CYPRINIFORMES					
Catostomidae				Cui-ui	
	Chasmistes cujus (I)			Cui-ui	
Cyprinidae				Ciprinidi	
		Caecobarbus geertsii (II)		Barbo ceco del Congo	
	Probarbus jullieni (I)			Barbo dalle sette linee	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
		Arapaima gigas (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Osteoglossidi
	Scleropages formosus (I)			Scleropage asiatico
	Scleropages inscriptus			
PERCIFORMES				
Labridae				Labridi
		Cheilinus undulatus (II)		Pesce Napoleone
Pomacanthidae				
		Holacanthus clarionensis (II)		Pesce angelo di Clarion
Sciaenidae				Totoaba
	Totoaba macdonaldi (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	Pangasianodon gigas (I)			Siluro gigante
Loricariidae				
			Hypancistrus zebra (III Brazil)	Pesce gatto zebra
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Pesci ago, cavallucci marini
		Hippocampus spp. (II)		Cavallucci marini
DIPNEUSTI				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae				Ceratodontidi
		Neoceratodus forsteri (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COELACANTHI				Celacanti
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Celacanti
	Latimeria spp. (I)			Celacanti
	ECH	INODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RI	ICCI DI MARE E OLOTURIE)	
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				Oloturie
			Isostichopus fuscus (III Ecuador)	Oloturia bruna
		ARTHROPODA (ARTROPO	ODI)	
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae				Tarantole
		Aphonopelma albiceps (II)		
		Aphonopelma pallidum (II)		
		Brachypelma spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				Scorpioni
		Pandinus dictator (II)		Scorpione dittatore
		Pandinus gambiensis (II)		Scorpione del Gambia
		Pandinus imperator (II)		Scorpione imperatore
		Pandinus roeseli (II)		
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae				Lucanidi o Cervi volanti
			Colophon spp. (III Sudafrica)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Scarabaeidae				Scarabei
		Dynastes satanas (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae				
			Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)	
			Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)	
			Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)	
Papilionidae				Ornitottere e Papilionidi
		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			Macaone di Luzon
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Papilio di Omero
	Papilio hospiton (II)			Macaone di Sardegna
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			Apollo
		Teinopalpus spp. (II)		Papilioni imperiali
		Trogonoptera spp. (II)		Ornitottere
		Troides spp. (II)		Ornitottere
		ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUI	SUGHE)	
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		Hirudo medicinalis (II)		Sanguisuga medicinale
		Hirudo verbana (II)		
		MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Mitilidi
		Lithophaga lithophaga (II)		Dattero di mare
JNIONOIDA				
J <b>nionidae</b>				Mitili d'acqua dolce
	Conradilla caelata (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I)			
	Epioblasma curtisii (I)			

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
Epioblasma florentina (I)				
Epioblasma sampsonii (I)				
Epioblasma sulcata perobliqua (I)				
Epioblasma torulosa gubernaculum (I)				
	Epioblasma torulosa rangiana (II)			
Epioblasma torulosa torulosa (I)				
Epioblasma turgidula (I)				
Epioblasma walkeri (I)				
Fusconaia cuneolus (I)				
Fusconaia edgariana (I)				
Lampsilis higginsii (I)				
Lampsilis orbiculata orbiculata (I)				
Lampsilis satur (l)				
Lampsilis virescens (I)				
Plethobasus cicatricosus (I)				
Plethobasus cooperianus (I)				
	Pleurobema clava (II)			
Pleurobema plenum (I)				
Potamilus capax (I)				
Quadrula intermedia (I)				
Quadrula sparsa (I)				
Toxolasma cylindrella (I)				
Unio nickliniana (I)				
Unio tampicoensis tecomatensis (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Villosa trabalis (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridacne
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae				Nautilus
		Nautilidae spp. (II)		Nautilus
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombi
		Strombus gigas (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	Achatinella spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae				
		Papustyla pulcherrima (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
Cepolidae				
	Polymita spp. (I)			Chiocciola arcobaleno
		CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO	), ANEMONI)	
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
Coralliidae				
			Corallium elatius (III Cina)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Corallium japonicum (III Cina)	
			Corallium konjoi (III Cina)	
			Corallium secundum (III Cina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				Corallo blu
		Helioporidae spp. (II) (comprende unicamente la specie Heliopora coeru-lea) (4)		Corallo blu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae				Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
		Tubiporidae spp. (II) (4)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae				Milleporidi
		Milleporidae spp. (II) (4)		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Stilasteridi
		Stylasteridae spp. (II) (4)		Stilasteridi
		FLORA		
AGAVACEAE				Agavi
	Agave parviflora (I)			Agave a fiore piccolo
		Agave victoriae-reginae (II) #4		Agave della Regina Vittoria
		Nolina interrata (II)		Nolina di San Diego
		Yucca queretaroensis (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
AMARYLLIDACEAE				Amarillidacee	
		Galanthus spp. (II) #4		Bucaneve	
		Sternbergia spp. (II) #4		Sternbergia	
ANACARDIACEAE					
		Operculicarya decaryi (II)			
		Operculicarya hyphaenoides (II)			
		Operculicarya pachypus (II)			
APOCYNACEAE					
		Hoodia spp. (II) #9			
		Pachypodium spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4			
	Pachypodium ambongense (I)				
	Pachypodium baronii (I)				
	Pachypodium decaryi (I)				
		Rauvolfia serpentina (II) #2		Rauvolfia	
ARALIACEAE				Aralie	
		Panax ginseng (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popo- lazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Gingseng	
		Panax quinquefolius (II) #3		Ginseng americano	
ARAUCARIACEAE				Araucarie	
	Araucaria araucana (I)			Araucaria o Pino del Cile	
ASPARAGACEAE					
		Beaucarnea spp. (II)		Piede d'elefante	
BERBERIDACEAE				Berberidacee	
		Podophyllum hexandrum (II) #2		Podofillo indiano	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
BROMELIACEAE				Bromeliacee	
		Tillandsia harrisii (II) #4			
		Tillandsia kammii (II) #4			
		Tillandsia xerographica (II) (5) #4			
CACTACEAE				Cactus	
		CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (6) #4		Cactus	
	Ariocarpus spp. (I)			Cactus pietra vivente	
	Astrophytum asterias (I)			Cactus riccio di mare	
	Aztekium ritteri (I)			Cactus azteco	
	Coryphantha werdermannii (I)			Cactus a cuscino spinoso	
	Discocactus spp. (l)			Discocactus	
	Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)			Cactus spinoso di Lindsay	
	Echinocereus schmollii (I)				
	Escobaria minima (I)			Cactus a cuscino spinoso	
	Escobaria sneedii (I)			Cactus a cuscino spinoso	
	Mammillaria pectinifera (I) (include ssp. solisioides)			Mamillaria a pettine	
	Melocactus conoideus (I)				
	Melocactus deinacanthus (I)				
	Melocactus glaucescens (I)				
	Melocactus paucispinus (I)				
	Obregonia denegrii (I)			Cactus a carciofo	
	Pachycereus militaris (I)			???	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pediocactus bradyi (I)			Cactus del Marble Canyon
	Pediocactus knowltonii (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	Pediocactus paradinei (I)			Cactus di Paradina
	Pediocactus peeblesianus (I)			Cactus Navajo di Peeble
	Pediocactus sileri (I)			Cactus a cuscino spinoso
	Pelecyphora spp. (I)			Cactus ad ascia
	Sclerocactus blainei (I)			
	Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)			
	Sclerocactus brevispinus (I)			
	Sclerocactus cloverae (I)			
	Sclerocactus erectocentrus (I)			Cactus ananas spinoso
	Sclerocactus glaucus (I)			
	Sclerocactus mariposensis (I)			
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Cactus della Mesa verde
	Sclerocactus nyensis (I)			
	Sclerocactus papyracanthus (I)			
	Sclerocactus pubispinus (I)			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus sileri (I)			
	Sclerocactus wetlandicus (I)			
	Sclerocactus wrightiae (I)			Cactus con le spine ad uncino
	Strombocactus spp. (I)			Cactus appiattito
	Turbinicarpus spp. (I)			Cactus spiralati
	Uebelmannia spp. (I)			
ARYOCARACEAE				
		Caryocar costaricense (II) #4		Noce del Costa Rica

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Asteracee
	Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)			Lappa Bardana
CUCURBITACEAE				
		Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens)		
		Zygosicyos tripartitus (II)		
CUPRESSACEAE				Cipressi
	Fitzroya cupressoides (I)			Alerce
	Pilgerodendron uviferum (I)			
CYATHEACEAE				Felci arboree
		Cyathea spp. (II) #4		Felci arboree
CYCADACEAE				Cicadi
		CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi
	Cycas beddomei (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE				Felci arboree
		Cibotium barometz (II) #4		
		Dicksonia spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4		Felci arboree
DIDIEREACEAE				
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE				Ignami
		Dioscorea deltoidea (II) #4		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
DROSERACEAE				Drosere	
		Dionaea muscipula (II) #4		Venere acchiappamosche	
EBENACEAE					
		Diospyros spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5			
EUPHORBIACEAE				Euforbie	
		Euphorbia spp. (II) #4		Euforbie succulente	
		(solo le specie succulente, ad eccezione di:			
		1) Euphorbia misera;			
		2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona;			
		3) esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificial- mente di Euphorbia neriifolia, se sono:			
		— crestati, oppure			
		— a ventaglio, oppure			
		<ul> <li>— cangianti;</li> <li>4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia `Milîì, se sono:</li> </ul>			
		facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e			
		<ul> <li>introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;</li> </ul>			
		che non sono soggetti al presente regolamento, e			
		5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
	Euphorbia ambovombensis (I)				
	Euphorbia capsaintemariensis (I)				
	Euphorbia cremersii (I) (comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)				
	Euphorbia cylindrifolia (I) (comprende la ssp. tuberifera)				
	Euphorbia decaryi (I) (comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha)				
	Euphorbia francoisii (I)				
	Euphorbia handiensis (II)				
	Euphorbia lambii (II)				
	Euphorbia moratii (I) (comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)				
	Euphorbia parvicyathophora (I)				
	Euphorbia quartziticola (I)				
	Euphorbia stygiana (II)				
	Euphorbia tulearensis (I)				
FAGACEAE				Faggi, querce	
			Quercus mongolica (III Federazione russa) #5		
FOUQUIERIACEAE					
		Fouquieria columnaris (II) #4			
	Fouquieria fasciculata (I)				
	Fouquieria purpusii (I)				
GNETACEAE				Gnetacee	
			Gnetum montanum (III Nepal) #1		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
JUGLANDACEAE					
		Oreomunnea pterocarpa (II) #4			
LAURACEAE					
		Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12		Legno di rosa del Brasile	
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Leguminose	
		Caesalpinia echinata (II) #10		Pernambuco	
		Dalbergia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15			
	Dalbergia nigra (I)			Palissandro brasiliano	
			Dipteryx panamensis (III Costa Rica/ Nicaragua)	Almendro	
		Guibourtia demeusei (II) #15			
		Guibourtia pellegriniana (II) #15			
		Guibourtia tessmannii (II) #15			
		Pericopsis elata (II) #5		Afrormosia	
		Platymiscium pleiostachyum (II) #4		Macacauba	
		Pterocarpus erinaceus (II)			
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Sandalo rosso	
		Pterocarpus erinaceus (II)		Legno di kosso	
LILIACEAE				Liliacee	
		Aloe spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati) #4		Aloe	
	Aloe albida (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	L 27/80
	Aloe albiflora (I)				/80
	Aloe alfredii (I)				
	Aloe bakeri (I)				
	Aloe bellatula (I)				TI
	Aloe calcairophila (I)				
	Aloe compressa (I) (comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila)				
	Aloe delphinensis (I)				
	Aloe descoingsii (I)				Ga
	Aloe fragilis (I)				zzett
	Aloe haworthioides (I) (comprende la var. aurantiaca)				Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
	Aloe helenae (I)				e dell
	Aloe laeta (I) (comprende la var. maniaensis)				Unio
	Aloe parallelifolia (I)				ne eu
	Aloe parvula (I)				ropea
	Aloe pillansii (I)				
	Aloe polyphylla (I)				
	Aloe rauhii (I)				
	Aloe suzannae (I)				
	Aloe versicolor (I)				
	Aloe vossii (I)				
MAGNOLIACEAE				Magnolie	
			Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1		1.2.2017

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MALVACEAE				
		Adansonia grandidieri (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE				Mogani, cedri
			Cedrela fissilis (III Bolivia, Brasile) #5	
			Cedrela lilloi (III Bolivia, Brasile) #5	
			Cedrela odorata (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazio- nali: Colombia, Guatemala e Perú) #5	Cedro spagnolo
		Swietenia humilis (II) #4		Mogano messicano
		Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		Swietenia mahagoni (II) #5		Mogano americano
EPENTHACEAE				Nepente o piante carnivore con ascidio
		Nepenthes spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con asci- dio
	Nepenthes khasiana (I)			Nepente indiana
	Nepenthes rajah (I)			Nepente o pianta da broche della Ma- lesia
DLEACEAE				Olivi, frassini
			Fraxinus mandshurica (III Federazione Russa) #5	
ORCHIDACEAE				Orchidee
		ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (7) #4		Orchidee

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tes- suti non sono soggette al presente regola- mento se:			
— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e			
— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (8), e			
<ul> <li>quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono traspor- tate in contenitori sterili.</li> </ul>			
Aerangis ellisii (I)			
Cephalanthera cucullata (II)			
Cypripedium calceolus (II)			
Dendrobium cruentum (I)			
Goodyera macrophylla (II)			
Laelia jongheana (I)			
Laelia lobata (I)			
Liparis loeselii (II)			
Ophrys argolica (II)			
Ophrys lunulata (II)			
Orchis scopulorum (II)			
Paphiopedilum spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
Peristeria elata (I)			Fiore dello Spirito Santo
Phragmipedium spp. (I)			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
Renanthera imschootiana (I)			Vanda rossa
Spiranthes aestivalis (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OROBANCHACEAE				
		Cistanche deserticola (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)				Palme
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Manarano
		Dypsis decaryi (II) #4		Palma triangolare
	Dypsis decipiens (I)			
		Lemurophoenix halleuxii (II)		
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychel- les
		Marojejya darianii (II)		
		Ravenea louvelii (II)		
		Ravenea rivularis (II)		Palma dei fiumi
		Satranala decussilvae (II)		
		Voanioala gerardii (II)		
PAPAVERACEAE				Papaveracee
			Meconopsis regia (III Nepal) #1	
PASSIFLORACEAE				
		Adenia firingalavensis (II)		Bottle liana
		Adenia olaboensis (II)		
		Adenia subsessilifolia (II)		
PEDALIACEAE				Famiglia delle pedaliacee
		Uncarina grandidieri (II)		
		Uncarina stellulifera (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
PINACEAE				Pinacee	-   !
	Abies guatemalensis (I)			Abete del Guatemala	
			Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5		
PODOCARPACEAE				Podocarpi	-  L
			Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1		
	Podocarpus parlatorei (I)			Pino del Cerro o di Parlatore	
PORTULACACEAE				Portulache, porcellane	-
		Anacampseros spp. (II) #4			
		Avonia spp. (II) #4			
		Lewisia serrata (II) #4		Lewisia seghettata	
PRIMULACEAE				Primule, ciclamini	-
		Cyclamen spp. (II) (9) #4		Ciclamini	
RANUNCULACEAE				Ranuncoli	_
		Adonis vernalis (II) #2		Adonide gialla	
		Hydrastis canadensis (II) #8			
ROSACEAE				Rosacee	
		Prunus africana (II) #4			
RUBIACEAE					_
	Balmea stormiae (I)				
SANTALACEAE					_
		Osyris lanceolata (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SARRACENIACEAE				
		Sarracenia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	Sarracenia oreophila (I)			Pianta carnivora montana
	Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE				Scrofularie
		Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2		
STANGERIACEAE				Stangeria e Bowenia
		Bowenia spp. (II) #4		Cicadi
	Stangeria eriopus (I)			Stangeria
TAXACEAE				Tassi
		Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II) (10) #2		
		Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		Taxus wallichiana (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)				Legno di agar, ramino
		Aquilaria spp. (II) #14		Legno di agar
		Gonystylus spp. (II) #4		Ramino

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
		Gyrinops spp. (II) #14		Legno di agar	
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				Tetracentrons	
(TETRICEI (TRI CEETE)			Tetracentron sinense (III Nepal) #1		
VALERIANACEAE				Valerianacee	
		Nardostachys grandiflora (II) #2			
VITACEAE					
		Cyphostemma elephantopus (II)			
		Cyphostemma laza (II)			
		Cyphostemma montagnacii (II)			
WELWITSCHIACEAE				Welwitschia	
		Welwitschia mirabilis (II) #4		Welwitschia di Baine	
ZAMIACEAE				Zamiacee	
		ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiacee	
	Ceratozamia spp. (I)			Ceratozamia	
	Encephalartos spp. (I)			Palme del pane	
	Microcycas calocoma (I)			Cicas nana	
	Zamia restrepoi (I)				
ZINGIBERACEAE					
		Hedychium philippinense (II) #4		Giglio delle farfalle	
		Siphonochilus aethiopicus (II) (popola- zioni del Mozambico, Sudafrica Africa, Swaziland e Zimbabwe)		Zenzero del Natal	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZYGOPHYLLACEAE				Lignum-vitae
		Bulnesia sarmientoi (II) #11		Palo santo
		Guaiacum spp. (II) #2		Lignum-vitae

- (1) Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercia-lizzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:
  - a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;
  - b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
    - i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:

# VICUÑA[PAÍS DE ORIGEN]

La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

- ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE] ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:

## VICUÑA[PAÍS DE ORIGEN]- ARTESANÍA

- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
- e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (2) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

#### (3) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris, Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

- (5) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.
- (6) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia Jusbertiì, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivar)

L 27/89

- (7) Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e
  - a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
  - b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
- (9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (10) Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Allegato D	Nome comune
FAUNA	
CHORDATA (CORDATI)	

MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole ecc.
	Mustela altaica (III India) §1	Donnola degli Altai
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	Mustela kathiah (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	Mustela sibirica (III India) §1	Donnola siberiana

	Allegato D	Nome comune	
DIPROTODONTIA			
Macropodidae		Canguri, uallabie	
	Dendrolagus dorianus	Canguro arboricolo monocolore	
	Dendrolagus goodfellowi	Canguro arboricolo di Goodfellow	
	Dendrolagus matschiei	Canguro arboricolo di Matschie	
	Dendrolagus pulcherrimus	Canguro arboricolo dal manto dorato	
	Dendrolagus stellarum	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri	
AVES		Uccelli	
ANSERIFORMES			
Anatidae		Anatre, oche, cigni	
	Anas melleri	Anatra del Meller	
COLUMBIFORMES			
Columbidae		Colombi, piccioni	
	Columba oenops	Colomba di Salvin	
	Didunculus strigirostris	Diduncolo becco dentato	
	Ducula pickeringii	Piccione imperiale di Pickering	
	Gallicolumba crinigera	Colomba pugnalata di Bartlett	
	Ptilinopus marchei	Colomba frugivora di Marche	
	Turacoena modesta	Piccione modesto di Timor	
GALLIFORMES			
Cracidae		Cracidi	
	Crax alector	Hocco nero	
	Pauxi unicornis	Hocco dall'elmo	
	Penelope pileata	Penelope crestabianca	
Megapodiidae		Megapodi	
	Eulipoa wallacei	Megapodio di Wallace	

	Allegato D	Nome comune	
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani	
	Arborophila gingica	Pernice di Rickett	
	Lophura bulweri	Fagiano di Bulwer	
	Lophura diardi	Fagiano prelato	
	Lophura inornata	Fagiano di Salvadori	
	Syrmaticus reevesii §2	Fagiano venerato	
ASSERIFORMES			_
Bombycillidae		Beccofrusoni	
	Bombycilla japonica	Beccofrusone giapponese	
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie	
	Cyanocorax caeruleus	Ghiandaia cerulea	
	Cyanocorax dickeyi	Ghiandaia di Dickey	
Cotingidae		Cotinga	
	Procnias nudicollis	Campanaro collonudo	
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara	
	Dacnis nigripes	Dacne zampenere	
	Sporophila falcirostris	Beccasemi di Temminck	
	Sporophila frontalis	Beccasemi frontechiara	
	Sporophila hypochroma	Beccasemi grigio e castano	
	Sporophila palustris	Beccasemi di palude	
Estrildidae		Estrildidi	
	Amandava amandava	Bengalino moscato	
	Cryptospiza reichenovii	Alarossa di Reichenow	
	Erythrura coloria	Diamante del monte Katangland	
	Erythrura viridifacies	Diamante facciaverde	
	Estrilda quartinia (spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis)	Estrilda panciagialla	

	Allegato D	Nome comune	
	Hypargos niveoguttatus	Amaranto fiammante	
	Lonchura griseicapilla	Becco d'argento testa grigia	
	Lonchura punctulata	Domino	
	Lonchura stygia	Cappuccino nero	
Fringillidae		Cardellini, canarini	
	Carduelis ambigua	Verdone testa nera	
	Carduelis atrata	Negrito della Bolivia	
	Kozlowia roborowskii	Ciuffolotto di Roborowski	
	Pyrrhula erythaca	Ciuffolotto dalla testa grigia	
	Serinus canicollis	Canarino del Capo	
	Serinus citrinelloides hypostictus (spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides)	Venturone dell'Africa orientale	
cteridae		Itteridi	
	Sturnella militaris	Sturnella di Defilippi	
Muscicapidae		Pigliamosche, tordi	
	Cochoa azurea	Cocioa di Giava	
	Cochoa purpurea	Cocioa purpurea	
	Garrulax formosus	Garrullo schiamazzante alirosse	
	Garrulax galbanus	Garrullo schiamazzante di Austen	
	Garrulax milnei	Garrullo schiamazzante codarossa	
	Niltava davidi	Niltava del Fukien	
	Stachyris whiteheadi	Garrullo di Whitehead	
	Swynnertonia swynnertoni (denominata altresì Pogonicichla swynnertoni)	Pettirosso di Swynnerton	
	Turdus dissimilis	Tordo pettonero	
Pittidae		Pitta	
	Pitta nipalensis	Pitta nucablù	
	Pitta steerii	Pitta di Steere	

	Allegato D	Nome comune	
Sittidae		Sittidi	
	Sitta magna	Picchio muratore gigante	
	Sitta yunnanensis	Picchio muratore dello Yunnan	
Sturnidae		Maine, storni	
	Lamprotornis regius	Storno reale africano	
	Mino dumontii	Maina facciagialla	
	Sturnus erythropygius	Storno testabianca	
REPTILIA		Rettili	
SAURIA			
Agamidae			
	Physignathus cocincinus	Drago d'acqua cinese	
Gekkonidae		Gechi	
	Rhacodactylus auriculatus		
	Rhacodactylus ciliatus		
	Rhacodactylus leachianus		
	Teratoscincus microlepis		
	Teratoscincus scincus		
Gerrhosauridae			
	Zonosaurus karsteni		
	Zonosaurus quadrilineatus		
Iguanidae			
	Ctenosaura quinquecarinata		
Scincidae		Scinchi	
	Tribolonotus gracilis		
	Tribolonotus novaeguineae		

	Allegato D	Nome comune	
SERPENTES			
Colubridae			
	Elaphe carinata §1		<u> </u>
	Elaphe radiata §1		
	Elaphe taeniura §1		-
	Enhydris bocourti §1		
	Homalopsis buccata §1		
	Langaha nasuta		
	Leioheterodon madagascariensis		
	Ptyas korros §1		Gazz
	Rhabdophis subminiatus §1		Zetta
Hydrophiidae		Serpenti marini	
	Lapemis curtus (comprende Lapemis hardwickii) §1		ale de
Viperidae		Vipere	
	Calloselasma rhodostoma §1		one ei
AMPHIBIA			Gazzetta ufficiale dell'Onione europea
ANURA		Rane e rospi	
Dicroglossidae		Rane	
	Limnonectes macrodon		
Hylidae		Raganelle	
	Phyllomedusa sauvagii		
Leptodactylidae		Rane neotropicali	
	Leptodactylus laticeps		
Ranidae		Ranidi	
	Pelophylax shqiperica		1.2.201/

	Allegato D	Nome comune	
CAUDATA			
Hynobiidae		Salamandre asiatiche	
	Ranodon sibiricus		
Plethodontidae		Pletodontidi	
	Bolitoglossa dofleini		
Salamandridae		Tritoni e salamandre	
	Cynops ensicauda		
	Echinotriton andersoni		
	Laotriton laoensis		
	Liangshantriton taliangensis		
	Paramesotriton spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)		
	Tylototriton spp.		
ACTINOPTERYGII		Pesci	
PERCIFORMES			
Apogonidae			
	Pterapogon kauderni	Pesce cardinale di Banggai	
	ARTHROPODA (ARTROPOD		
INSECTA		Insetti	
LEPIDOPTERA		Farfalle	
Papilionidae		Ornitottere e papilionidi	
	Baronia brevicornis		
	Papilio grosesmithi		
	Papilio maraho		

	Allegato D	Nome comune	
	MOLLUSCA (	MOLLUSCHI)	
GASTROPODA			
Haliotidae			
	Haliotis midae	Abalone orecchio di Mida	
	FLC	PRA	
AGAVACEAE		Agavi	
	Calibanus hookeri		
	Dasylirion longissimum		
ARACEAE		Aracee	_
	Arisaema dracontium		
	Arisaema erubescens		
	Arisaema galeatum		
	Arisaema nepenthoides		
	Arisaema sikokianum		
	Arisaema thunbergii var. urashima		
	Arisaema tortuosum		
	Biarum davisii ssp. Marmarisense		
	Biarum ditschianum		_
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee	
	Arnica montana §3	Arnica	
	Othonna cacalioides		
	Othonna clavifolia		
	Othonna hallii		
	Othonna herrei		
	Othonna lepidocaulis		
	Othonna retrorsa		

	Allegato D	Nome comune	
ERICACEAE		Eriche, rododendri	
	Arctostaphylos uva-ursi §3	Uva ursina	
GENTIANACEAE		Genziane	
	Gentiana lutea §3	Genziana gialla o genziana maggiore	
LILIACEAE		Liliacee	
	Trillium pusillum		
	Trillium rugelii		
	Trillium sessile		
LYCOPODIACEAE		Licopodi	
	Lycopodium clavatum §3	Licopodio clavato	
MELIACEAE		Mogani, cedri	
	Cedrela montana §4		
	Cedrela oaxacensis §4		
	Cedrela salvadorensis §4		
	Cedrela tonduzii §4		
MENYANTHACEAE			
	Menyanthes trifoliata §3	Trifoglio fibrino	
PARMELIACEAE			
	Cetraria islandica §3	Lichene islandico	
PASSIFLORACEAE			
	Adenia glauca		
	Adenia pechuelli		
PEDALIACEAE		Sesamo, artiglio del diavolo	
	Harpagophytum spp. §3	Artiglio del diavolo	

	Allegato D	Nome comune
PORTULACACEAE		
	Ceraria carrissoana	
	Ceraria fruticulosa	
SELAGINELLACEAE		Selaginelle
	Selaginella lepidophylla	Rosa di Gerico

L 27/98

TI

#### REGOLAMENTO (UE) 2017/161 DELLA COMMISSIONE

#### del 31 gennaio 2017

che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

TI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (¹), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- Sono presenti errori nella versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) (1)che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti. È pertanto necessario rettificare la versione in lingua francese degli allegati II e IV di tale regolamento. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del (3) regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Riguarda solo la versione in lingua francese.)

<sup>(</sup>¹) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1. (²) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

IT

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE

#### del 31 gennaio 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (¹), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

- I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
  - regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),
  - regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),
  - regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e
  - regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
  - regolamento (UE) n. 1367/2014,
  - regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),
  - regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e
  - regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).
- A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati (3) che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(3) Regolamento (ÜE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nell'accompanya dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(6) Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e

gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del

19.11.2015, pag. 1).

(7) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(\*) Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e

gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

<sup>(</sup>¹) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(²) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del

IT

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (¹) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.
- (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
- (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (²), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
- (7) In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
- (9) Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.
- (10) Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (<sup>4</sup>) raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.
- (11) Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

(²) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf

<sup>(</sup>¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GUL 336 del 10.12.2016, pag. 28).

<sup>(</sup>²) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(\*) http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%

IT

#### Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

### Detrazioni dai contigenti di altri stock

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2015 (quan- titativo totale adattato in chilo- grammi) (¹)	Totale catture 2015 (quantitativo in chilo- grammi)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilo- grammi)	Fattore moltiplica- tore (²)	Fattore moltiplica- tore addizio- nale (³) (4)	Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (*) (quantitativo in chilo- grammi)	Detrazioni 2016 (quan- titativo in chilogrammi)	Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quan- titativo in chilo- grammi) (°)	Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DK	DGS	03 A-C.	Spinarolo	Acque dell'U- nione della zona IIIa	0	3 840	N/P	3 840	1,00	1	1	3 840	0	3 840
Detrazione	da applicar	e al seguent	e stock											
DK	NEP	3 A/BCD	Scampo	IIIa; acque del- l'Unione delle sottodivi- sioni 22-32	1	l	1	1	1	1	l	1	1	3 840
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'U- nione delle zone IIa e IV	0	1 540	N/P	1 540	1,00	1	1	1 540	0	1 540
Detrazione	da applicar	e al seguent	e stock											
DK	NEP	2AC4-C	Scampo	Acque dell'U- nione delle zone IIa e IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 540
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norve- gesi della zona IV	0	28 270	N/P	28 270	1,00	1	1	28 270	0	28 270
Detrazione	da applicar	e al seguent	e stock		•	•	•		•		•			<u> </u>
DK	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	IIIa; acque del- l'Unione delle zone IIa e IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28 270

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	BUM	ATLANT	Marlin az- zurro	Oceano Atlan- tico	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	0	514 044
Detrazion	e da applica	re al seguent	e stock	1							<u>'</u>			-
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1	1	1	1	I	1	1	1	1	514 044
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norve- gesi delle zone I e II	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	1	36 359	0	36 359
Detrazion	e da applica	re al seguent	e stock			L	L			L	I			<u> </u>
ES	РОК	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norve- gesi delle zone I e II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36 359
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norve- gesi delle zone I e II	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	1	1	5 957	0	5 957
Detrazion	e da applica	re al seguent	e stock							1	•			
FR	ОТН	1N2AB.	Altre specie	Acque norve- gesi delle zone I e II	1	I	1	1	I	1	1	I	1	5 957
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	0	12 493	N/P	12 493	1,00	1	1	12 493	0	12 493
Detrazion	e da applica	re al seguent	e stock							ı				-1
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'U- nione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV	I	1	1	1	1	1	1	I	1	12 493

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NL	НКЕ	3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque del- l'Unione delle sottodivisioni 22-32	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A+C ( <sup>7</sup> )	1	2 363	0	2 363
Detrazion	ne da applica	ire al seguent	e stock					1	l					1
NL	НКЕ	2AC4-C	Nasello	Acque dell'U- nione delle zone IIa e IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 363
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'U- nione e acque internazionali della zona Vb; acque interna- zionali delle zone XII e XIV	0	11 475	N/P	11 475	1,00	1	I	11 475	0	11 475
D														
Detrazior	ie da applica	ire al seguent	e stock											
NL	HKE	seguent 8ABDE.	ne stock Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe	1	I	I	I	I	I	I	I	I	11 475
		<u> </u>	1	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe  Acque norve- gesi delle zone I e II	0	6 098	/ N/P	6 098	1,00	1	1	6 098	0	6 098
NL PT	HKE	8ABDE.	Nasello  Ippoglosso nero	VIIId e VIIIe  Acque norvegesi delle zone I	0	6 098	/ N/P	6 098	1,00	1	1	6 098	0	
NL PT	HKE	8ABDE.	Nasello  Ippoglosso nero	VIIId e VIIIe  Acque norvegesi delle zone I	0	6 098	N/P	6 098	1,00		1	6 098	0	
NL PT Detrazion	HKE GHL ae da applica	8ABDE.  1N2AB.  are al seguent	Nasello  Ippoglosso nero  e stock	Acque norvegesi delle zone I e II  Acque norvegesi delle zone I	9 700	6 098	/ N/P	6 098	1,00		145 616	6 098	0	6 098

ĸ	د
ķ	
1	1
\	1

	IT

	IT	
ı		

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento mento (CE) n. 1224/2009.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

145 553

- (2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento ramento moltiplicato per 1,00.
- Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(6)

(7)

(5)

Acque norve-

e II

gesi delle zone I

- (4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che indic plicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
- Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.
- I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

(4)

Scorfano

(2)

RED

Detrazione da applicare al seguente stock

(3)

1N2AB.

(1)

PT

# «ALLEGATO

# Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (¹)	Totale catture 2015 (quantita- tivo in chilo- grammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consen- titi (quantita- tivo in chilo- grammi)	Fat- tore mo- ltiplicat- ore (2)	Fattore molti- plicatore addi- zionale (³) (⁴)	Detrazioni in sospeso dagli anni prece- denti (5) (quantita- tivo in chilo- grammi)	Detrazioni da applicare nel 2016 (quanti- tativo in chilo- grammi) (°)	Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (?)	Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ВЕ	SOL	24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	991 000	929 510	939 590	101,08	10 080	1	1	1	10 080	10 080	1
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	72 000	70 511	69 495	98,56	- 1 016	1	1	1 097	81	81	1
BE	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	211 000	245 500	256 147	104,34	10 647	1	1	1	10 647	10 647	1
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	725 000	915 262	918 243	100,33	2 981	1	1	1	2 981	2 981	1
DE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo li- scio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	186 000	349 000	350 186	100,34	1 186	1	1	1	1 186 (12)	1 186	I
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 336 000	3 223 407	3 349 360	103,91	125 923	1	(C) ( <sup>8</sup> )	1	125 923	125 923	I
DK	DGS	03 A-C.	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	0	3 840	N/P	3 840	1,00	1	1	3 840	3 840	I
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 540	N/P	1 540	1,00	1	1	1 540	1 540	1
DK	HER	03 A-BC	Aringhe	IIIa	5 692 000	5 770 000	6 056 070	104,96	286 070	1	1	1	286 070	286 070	1
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	28 270	N/P	28 270	1,00	1	1	28 270	28 270	I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di ge- stione 1 del cicerello	125 459 000	115 924 000	130 977 950	112,99	15 053 950	1,2	1	1	18 064 740	18 064 740 (14)	I
DK	SAN	234_6	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di ge- stione 6 del cicerello	206 000	219 000	228 860	104,50	9 860	1	1	1	9 860	9 860	I
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	80 045	62 544	78,13	- 9 496 (°)	1	1	16 159	6 663	5 846	817
ES	ANE	08.	Acciuga	VIII	22 500 000	22 923 784	24 068 471	104,99	1 144 687	1	1	1	1 144 687	1 144 687	1
ES	BSF	8910-	Pesce scia- bola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	30 050	110	0,37	- 26 936 ( <sup>10</sup> )	1	1	29 639	2 703	0	2 703
ES	BUM	ATLANT	Marlin az- zurro	Oceano Atlantico	10 360	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	514 044	I
ES	COD	1/2B	Merluzzo bianco	I e IIb	13 283 000	12 182 091	12 391 441	101,72	209 350	1	1	1	209 350	209 350	I
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	1	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	1	36 359	36 359	I
ES	RED	N3LN.	Scorfano	NAFO 3LN	1	171 440	173 836	101,40	2 396	1	1	1	2 396	2 396	1
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9 000	6 968	7 397	106,13	(429) (11)	1	(A+C) (8) (13)	2 759	2 759	2 759	1
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	43 800	412 000	445 713	108,18	33 713	1	1	1	33 713	33 713	I
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	650 485	771 246	118,56	120 761	1,2	1	118 622	263 535	131 768 (15)	131 767 (15)
ES	USK	567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	46 000	135 008	62 646	46,40	- 72 362	1	1	58 762	0	I	I
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	24 310	24 310	68 613	282,24	44 303	1,00	A	72 539	138 994	0	138 994
				•							<u> </u>				

1.2.2017

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/109

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	I	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	1	1	5 957	5 957	1
FR	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Co- pace 34.1.1	5 561 000	5 760 984	5 775 607	100,25	14 623	I	1	I	14 623	14 623	I
FR	PLE	7НЈК.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	17 000	57 007	59 833	104,95	2 826	1	1	1	2 826	2 826	1
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	602 000	591 586	689 868	116,61	98 282	1,00	1	1	98 282	98 282	I
FR	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 298 000	1 507 000	1 578 469	104,74	71 469	1	1	1	71 469	71 469	I
IE	COD	07 A.	Merluzzo bianco	VIIa	120 000	134 776	138 122	102,48	3 346	1	1	1	3 346	3 346	I
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	946 554	1 044 694	110,37	98 140	1,00	1	I	98 140	98 140	1
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	1	0	12 493	N/P	12 493	1,00	1	1	12 493	12 493	1
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Ska- gerrak e nel Kattegat	2 800 000	1 340 520	1 348 815	100,62	8 295	1	(C) (8)	1	8 295	8 295	1
NL	HER	*25B-F	Aringhe	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)	1 104 000	1 841 160	2 230 998	121,17	389 838	1,4	1	1	545 773	522 222	23 551
NL	НКЕ	3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	I	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A + C (13)	I	2 363	2 363	I
NL	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	1 084 500	1 090 087	100,52	5 587	1	1	1	5 587	5 587	1
NL	POK	2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'U- nione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivi- sioni 22-32	68 000	56 600	63 411	112,03	6 811	1,00	1	1	6 811	5 754	1 057

L 27/110

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1.2.2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	180 000	245 300	252 765	103,04	7 465	1	1	1	7 465	7 465	1
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo li- scio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 579 000	2 783 000	2 793 239	100,37	10 239	1	1	1	10 239	10 239	1
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV	36 711 000	55 297 456	55 584 332	100,52	286 876	1	1	1	286 876	286 876	I
NL	WHG	2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	699 000	527 900	547 717	103,75	19 817	1	1	1	19 817	19 817	1
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	I	0	11 475	N/P	11 475	1,00	I	1	11 475	11 475	I
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	I	0	6 098	N/P	6 098	1,00	1	1	6 098	6 098	1
PT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	1	9 700	9 690	99,90	- 10	1	1	145 616	145 606	53	145 553
UK	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Ska- gerrak e nel Kattegat	11 369 000	14 828 600	14 846 189	100,12	17 589	1	(C) ( <sup>8</sup> )	1	17 589	17 589	I
UK	HER	4AB.	Aringhe	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N	62 292 000	66 892 860	68 024 970	101,69	1 132 100	1	1	1	1 132 110	1 132 110	1
UK	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque inter- nazionali delle zone IIa, XII e XIV	245 363 000	237 093 794	242 496 391	102,28	5 402 597	1	(A) (8)	I	5 402 597	5 402 597	I

1.2.2017

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/111

27
1
$\vdash$
2

Gazzetta
ufficiale
dell
dell'Unione
europe

	_	
`	د	
·	د	
	3	
-		
\		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	620 500	626 677	101,00	6 177	1	1	1	6 177	6 177	1
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di ge- stione 1 del cicerello	2 742 000	1 219 400	2 000 034	164,02	780 634	2,00	1	1	1 561 268	95 100	1 466 168

- (1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamento sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità ali articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (c) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- (3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
- (4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- (?) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
- (9) Detrazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).
  (7) Detrazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.
- (8) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
- (9) Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).
- (16) Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.
- (11) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
- (12) Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
- (13) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.
- (14) Da detrarre da SAN/234 3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).
- (15) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).»

#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/163 DELLA COMMISSIONE

#### del 31 gennaio 2017

# recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

# ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (¹)	(EUR/100 kg
	<del>-</del>	-
0702 00 00	IL	299,8
	MA	135,7
	SN	268,2
	TR	158,2
	ZZ	215,5
0707 00 05	MA	79,2
	TR	195,6
	ZZ	137,4
0709 91 00	EG	79,4
	ZZ	79,4
0709 93 10	MA	273,9
	TR	295,3
	ZZ	284,6
0805 10 22, 0805 10 24,	EG	47,2
0805 10 28	MA	48,5
	TN	51,7
	TR	71,6
	ZZ	54,8
0805 21 10, 0805 21 90,	EG	91,2
0805 29 00	IL	140,1
	JM	106,9
	MA	88,4
	TR	83,1
	ZZ	101,9
0805 22 00	IL	139,7
	MA	83,2
	ZZ	111,5
0805 50 10	EG	85,5
	TR	70,9
	ZZ	78,2
0808 10 80	US	205,0
	ZZ	205,0
0808 30 90	CL	81,7
	CN	81,5
	TR	154,0
	ZA	100,3
	ZZ	104,4

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DIRETTIVE

#### **DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE**

del 31 gennaio 2017

che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro («direttiva 98/24/CE») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi dell'Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell'Unione, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l'adozione di misure secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (2).
- (3) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 2014/113/CE della Commissione (3).
- A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.
- I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.
- Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.
- Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di (7) esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

<sup>(</sup>¹) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. (²) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione profes-

sionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

ΙT

- (8) I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- (9) A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.
- (10)Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in relazione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.
- (11)Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione (1).
- Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva (12)2000/39/CE della Commissione (2).
- Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2009/161/UE (13)della Commissione (3).
- Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto opportuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.
- Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acrilico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.
- (16)Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
- Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (4), consultato a norma dell'articolo 3, (17)paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesamini le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).

Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di

lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

<sup>(</sup>¹) Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

(2) Direttiva 2000/39/CE della Commiscione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in

- (18) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (¹), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (19) Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificata la trasmissione di tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto nazionale valori limite di esposizione professionale nazionali e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale.
- (20) Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha emesso i propri pareri il 27 novembre 2014 e il 21 maggio 2015.
- (21) Le misure di cui alla presente direttiva rispettano il parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

IT

#### Articolo 1

È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

#### Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.

#### Articolo 3

Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

#### Articolo 4

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

#### Articolo 5

Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

#### Articolo 6

- 1. Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.
- 2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:
- a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;
- b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1º febbraio 2017.

<sup>(1)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

# Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

# ALLEGATO

N. CE (1)	N. CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	8 01	re (4)	Breve te	rmine (5)	Annota- zione (³)
			mg/m³ (6)	ppm ( <sup>7</sup> )	mg/m³ (6)	ppm ( <sup>7</sup> )	, ,
_	_	Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese)	0,2 (8) 0,05 (9)	_	_	_	_
200-240-8	55-63-0	Trinitrato di glicerolo	0,095	0,01	0,19	0,02	cute
200-262-8	56-23-5	Tetracloruro di carbonio, te- traclorometano	6,4	1	32	5	cute
200-521-5	61-82-5	Amitrolo	0,2	_	_	_	_
200-580-7	64-19-7	Acido acetico	25	10	50	20	_
200-821-6	74-90-8	Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro)	1	0,9	5	4,5	cute
200-838-9	75-09-2	Cloruro di metilene, dicloro- metano	353	100	706	200	cute
200-864-0	75-35-4	Cloruro di vinilidene, 1,1-di- cloroetilene	8	2	20	5	_
201-083-8	78-10-4	Ortosilicato di tetraetile	44	5	_	_	_
201-177-9	79-10-7	Acido acrilico, acido prop-2- enoico	29	10	59 (10)	20 (10)	_
201-188-9	79-24-3	Nitroetano	62	20	312	100	cute
201-245-8	80-05-7	Bisfenolo A, 4,4'-isopropili- dendifenolo	2 (8)		_	_	
202-981-2	101-84-8	Difeniletere	7	1	14	2	
203-234-3	104-76-7	2-etilesan-1-olo	5,4	1	_		_
203-400-5	106-46-7	1,4-diclorobenzene; <i>p</i> -diclorobenzene	12	2	60	10	cute
203-453-4	107-02-8	Acroleina, acrilaldeide; prop- 2-enale	0,05	0,02	0,12	0,05	_
203-481-7	107-31-3	Formiato di metile	125	50	250	100	cute

N. CE (1)	N. CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	8 01	re (4)	Breve te	rmine (5)	Annota- zione (³)
			mg/m³ (6)	ppm ( <sup>7</sup> )	mg/m³ (6)	ppm ( <sup>7</sup> )	, ,
203-788-6	110-65-6	But-2-in-1,4-diolo	0,5	_	_	_	_
204-825-9	127-18-4	Tetracloroetilene	138	20	275	40	cute
205-500-4	141-78-6	Acetato di etile	734	200	1 468	400	_
205-599-4	143-33-9	Cianuro di sodio (espresso come cianuro)	1	_	5	_	cute
205-792-3	151-50-8	Cianuro di potassio (espresso come cianuro)	1	_	5	_	cute
207-069-8	431-03-8	Diacetile, butandione	0,07	0,02	0,36	0,1	_
211-128-3	630-08-0	Monossido di carbonio	23	20	117	100	_
215-137-3	1305-62-0	Diidrossido di calcio	1 (9)	_	4 (9)	_	_
215-138-9	1305-78-8	Ossido di calcio	1 (9)	_	4 (9)	_	_
231-195-2	7446-09-5	Anidride solforosa	1,3	0,5	2,7	1	_
231-484-3	7580-67-8	Idruro di litio	_	_	0,02 (8)	_	_
233-271-0	10102-43-9	Monossido di azoto	2,5	2	_	_	_
233-272-6	10102-44-0	Biossido di azoto	0,96	0,5	1,91	1	_
262-967-7	61788-32-7	Terfenile idrogenato	19	2	48	5	_

- (1) N. CE: Numero CE (Comunità europea) identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.
- (2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).
  (3) Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
- (4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).
- (5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.
- (6) mg/m³: milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.
- (7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).
- (8) Frazione inalabile.
- (9) Frazione respirabile.
- (10) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.

# **DECISIONI**

#### **DECISIONE (UE) 2017/165 DEL CONSIGLIO**

# del 27 gennaio 2017

relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) (1)2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Laurent BEAUVAIS.
- (3) Undici seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Josette BOREL-LINCERTIN, della sig.ra Nathalie COLIN-OESTERLE, della sig.ra Marie-Marguerite DUFAY, del sig. Daniel DUGLERY, del sig. Nicolas FLORIAN, della sig.ra Karine GLOANEC-MAURIN, del sig. Hervé HOCQUARD, del sig. Jean-Louis JOSEPH, del sig. Daniel PERCHERON, del sig. Christophe ROSSIGNOL e del sig. Michel VAUZELLE.
- (4)Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Guillaume CROS (Conseiller régional de Midi — Pyrénées) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- a) quale membro:
  - sig. Gérard LAHELLEC, Vice-président du Conseil régional de Bretagne,
- b) quali supplenti:
  - sig. Patrick AYACHE, Vice-président du Conseil régional de Bourgogne Franche Comté,
  - sig. Frank CECCONI, Conseiller régional du Conseil régional d'Île de France,
  - sig.ra Yolaine COSTES, Vice-présidente du Conseil régional de La Réunion,

<sup>(</sup>¹) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del

Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del

Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

- sig. Guillaume CROS, Vice-président du Conseil régional d'Occitanie (modifica del mandato),
- sig. Harold HUWART, Vice-président du Conseil régional du Centre-Val de Loire,
- sig.ra Valérie LETARD, Vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France,
- sig.ra Marie-Luce PENCHARD, Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe,
- sig. Jean-Jack QUEYRANNE, Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes,
- sig.ra Agnès RAMPAL, Conseillère régionale du Conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur,
- sig. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse,
- sig.ra Sandra TORRES, Conseillère régionale du Conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur,
- sig. Patrice VOIR, Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne Rhône Alpes.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per il Consiglio Il presidente E. SCICLUNA

#### **DECISIONE (UE) 2017/166 DELLA COMMISSIONE**

#### del 27 novembre 2015

# relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda

[notificata con il numero C(2015) 8232]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo (1),

considerando quanto segue:

#### 1. PROCEDIMENTO

- Con notifica elettronica registrata in data 30 giugno 2014, il Portogallo ha comunicato di aver concesso un aiuto (1) regionale all'investimento, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, il 30 aprile 2014 a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda (in appresso, «Autoeuropa»).
- Con lettera del 2 ottobre 2014, la Commissione ha informato il Portogallo di aver avviato il procedimento di cui (2) all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a detto aiuto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni.
- Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento in data (4)15 dicembre 2014 (2014/127950); ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 27 febbraio 2015 (2015/019588), 12 giugno 2015 (2015/056315) e 27 luglio 2015 (2015/073908). In data 19 maggio 2015 si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato i servizi della Commissione, le autorità portoghesi e il beneficiario presso la sede di Autoeuropa.
- (5)La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.

#### 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AIUTO

# 2.1. OGGETTO DELLA MISURA DI AIUTO

(6)Con la concessione dell'aiuto all'investimento nello stabilimento esistente di Autoeuropa di Palmela, nella penisola di Setúbal, una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, TFUE, con un massimale degli aiuti a finalità regionale per le grandi imprese del 15 % in base alla carta degli aiuti regionali per il Portogallo per il periodo 2007 — giugno 2014 (3), il Portogallo intende favorire ulteriormente lo sviluppo della regione interessata.

<sup>(1)</sup> GU C 460, 19.12.2014, pag. 55.

Cfr. nota a piè di pagina 1.

Aiuto di Stato N 727/2006 — Portogallo — Carta degli aiuti regionali 2007-2013 (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 26), prorogata fino a fine giugno 2014 tramite SA.37471 (2013/N) — Proroga della carta degli aiuti regionali per il Portogallo 2007-2013 al 30 giugno 2014 (GU C 50 del 21.2.2014, pag. 16).

#### 2.2. IL BENEFICIARIO

- (7) Beneficiario della misura di aiuto è Autoeuropa, una società controllata al 100 % dal gruppo Volkswagen (in appresso, gruppo VW). Il gruppo VW è stato descritto in numerose decisioni in materia di aiuti di Stato, più recentemente nella decisione della Commissione del 9 luglio 2014 di avviare un procedimento d'indagine formale relativo agli aiuti regionali concessi a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. (4) a cui la Commissione rimanda per un'ulteriore caratterizzazione del gruppo VW.
- (8) Autoeuropa opera nella regione di Setúbal dal giugno 1991 nella produzione di numerosi modelli di autovetture con il marchio VW. Autoeuropa è una grande impresa. Né il gruppo VW, né Autoeuropa possono essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) in vigore al momento della notifica.

#### 2.3. IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

- (9) Il progetto di investimento prevede di introdurre una nuova tecnologia di produzione, chiamata «Modularer Querbaukasten» (in appresso «MQB»), in sostituzione del tradizionale metodo basato su piattaforme. Tale nuova tecnologia permette un'elevata flessibilità nella produzione di modelli di autovettura, oltre a realizzare notevoli sinergie a livello produttivo. La Commissione rinvia alla propria decisione del 13 luglio 2011 sull'apertura di un procedimento di indagine formale relativo alla concessione di aiuti regionali a favore di Volkswagen Sachsen (6) per una descrizione dettagliata della tecnologia.
- L'investimento a Palmela permette ad Autoeuropa di produrre autovetture appartenenti a tre diversi segmenti del relativo mercato, classificati secondo la definizione POLK (7), vale a dire il segmento A0, il segmento A e il segmento B. Attualmente il gruppo VW intende destinare la nuova linea di produzione a un SUV appartenente al segmento A0, oltre che a un'autovettura non ancora definita con precisione del segmento [...] (\*), che si prevede andrà a sostituire l'attuale modello [...] del segmento basato su piattaforma di Autoeuropa. Il gruppo VW non ha escluso la possibilità di avviare la produzione di una nuova autovettura nel segmento B entro cinque anni dal completamento dell'investimento. La capacità globale creata dall'investimento è di [140 000-160 000] automobili l'anno, di cui, sulla base dei piani attuali, una capacità pari a [80 000-100 000] automobili è destinata alla produzione del SUV A0, mentre una capacità pari a [50 000-60 000] è assegnata al modello del segmento [...].
- (11) L'investimento è iniziato il 26 giugno 2014 e dovrebbe essere quasi completato entro dicembre 2018. La produzione dovrebbe andare a regime per la fine del 2018.

# 2.4. COSTI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

- (12) Secondo il contratto di investimenti e aiuti firmato tra il Portogallo e il gruppo VW e la documentazione presentata dal Portogallo in data 28 luglio 2014, l'investimento prevede una spesa ammissibile di 672,9 milioni di EUR per opere (edili) relative ad attrezzature e infrastrutture da sostenere tra il 2014 e il 2019. Circa un quarto di tale spesa sarà utilizzato per attrezzature destinate ai fornitori, ovvero attivi finanziati da Autoeuropa che non saranno utilizzati nello stabilimento di Palmela di Autoeuropa, ma verranno resi disponibili dalla stessa Autoeuropa a propri fornitori per la realizzazione di parti e componenti per il gruppo VW nei loro impianti. Tali attivi rimarranno parte integrante del magazzino produttivo dei suddetti fornitori, tuttavia saranno di proprietà del gruppo VW.
- (13) La spesa si riferisce esclusivamente ai nuovi attivi materiali. La tabella sottostante risultante dal contratto di investimento presenta la suddivisione della spesa ammissibile prevista per tipologia e anno.

(5) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

🖄 Causa SA. 32169 — Germania/LIP — Aiuti a favore della Volkswagen Sachsen GmbH (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

(\*) Segreto aziendale

<sup>(4)</sup> Causa SA.36754 LIP — HU — Aiuto a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd (GU C 418, del 21.11.2014, pag. 25).

<sup>(&</sup>lt;sup>o</sup>) R. L. Polk & Co. (altresì conosciuta come POLK) è un'organizzazione integrata a livello mondiale e uno dei principali fornitori di informazioni e analisi di mercato nel settore automobilistico. Il 16 luglio 2013, la principale fonte di informazioni e analisi critiche a livello mondiale IHS Inc. ha completato l'acquisizione di R. L. Polk & Co.

# Tabella 1 Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Contratto di investimento

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Attrezzature	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Attrezzature destinate ai fornitori	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
TOTALE	[]	[]	[]	[]	[]	[]	672,9

(14) La suddetta ripartizione dei costi si basa sulle informazioni contenute nel contratto di investimento e si differenzia dalla tabella presente nella scheda informativa supplementare allegata alla notifica. In tale documento, le autorità portoghesi specificano come il gruppo VW abbia deciso di ridurre le spese totali, che secondo il contratto di investimento erano 672,95 milioni di EUR, a 623,85 milioni di EUR. La ripartizione sulla base della scheda informativa supplementare è presentata nella tabella seguente.

Tabella 2

Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Scheda informativa supplementare

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Attrezzature	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Attrezzature destinate ai fornitori	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
TOTALE	[]	[]	[]	[]	[]	[]	623,9

# 2.5. BASE GIURIDICA

- (15) La base giuridica nazionale per la concessione dell'aiuto è il decreto legge n. 287/2007 del 17 agosto, modificato dal decreto legge n. 65/2009 del 20 marzo di approvazione del quadro nazionale di incentivi agli investimenti aziendali, nonché l'ordinanza n. 1464/2007 del 15 novembre, modificata dall'ordinanza n. 1103/2010 del 25 ottobre che istituisce e disciplina il regime di aiuti «Sistema de Incentivos a Inovação».
- (16) Il Portogallo ha concesso l'aiuto, soggetto ad approvazione della Commissione, in applicazione del suddetto regime «Sistema de Incentivos a Inovação». Tale regime di aiuti ha ottenuto l'esenzione per categoria secondo il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (8) (in appresso «RGEC 2008») per domande di aiuto inferiori alla soglia di notifica di cui all'articolo 6.

# 2.6. LA MISURA DI AIUTO

(17) L'aiuto, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, è stato concesso mediante un contratto di aiuto e investimento sottoscritto il 30 aprile 2014. I lavori sono iniziati il 26 giugno dello stesso anno dopo la firma del contratto

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), prorogata al 30 giugno 2014.

- (18) L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile. Il contratto di investimento fa riferimento a una sovvenzione rimborsabile pari a 52,49 milioni di EUR (valore nominale) per spese d'investimento (comprensive di attrezzature destinate ai fornitori) di 672,95 milioni di EUR, parzialmente trasformata in sovvenzione a fondo perduto ove Autoeuropa rispetti specifici parametri di realizzazione contrattuali. Nella notifica si precisa che la pianificazione più recente dei costi da parte del gruppo VW ha portato a ridurre leggermente gli investimenti previsti (623,9 milioni di EUR). Considerando tale riduzione, l'importo e l'intensità dell'aiuto notificato, ai prezzi del 2014, risultano rispettivamente pari a 36,15 milioni di EUR e al 6,03 %. Il Portogallo si impegna a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificati, se la spesa ammissibile sostenuta dovesse differire dall'ammontare pianificato, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto.
- (19) Il Portogallo conferma che un contributo proprio, senza alcun sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 % della spesa ammissibile proverrà da risorse proprie di Autoeuropa/Volkswagen.
- (20) Autoeuropa/Volkswagen si impegna a mantenere gli investimenti per un periodo minimo di cinque anni dal loro completamento.

#### 2.7. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (21) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità della misura con le disposizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (°) (in appresso «RAG 2007-13») riguardo a spesa ammissibile, massimo ammontare e intensità dell'aiuto, quindi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno.
- (22) La Commissione ha osservato che la spesa ammissibile notificata comprendeva costi per attrezzature destinate ai fornitori, sulla cui ammissibilità la Commissione stessa aveva espresso dubbi e non era pertanto in grado di confermare che l'importo massimo notificato, calcolato in relazione alla spesa di investimento totale notificata, non superasse il massimo importo ammissibile.
- (23) Inoltre la Commissione ha fatto notare come Autoeuropa avesse ricevuto aiuti per un altro progetto di investimento da realizzare sullo stesso sito. L'avvio dei lavori in questo caso risaliva a meno di tre anni prima di quello dell'attuale progetto di investimento. Il suo scopo consisteva nel rinnovamento e nell'ottimizzazione dei processi produttivi mediante investimenti in tre aree specifiche di attività: i) tecnologia dell'informazione, attuando programmi e sistemi tecnologicamente all'avanguardia, ii) verniciatura interna ed esterna di veicoli a motore, automatizzando il metodo di applicazione della vernice e iii) stampi industriali per la costruzione di matrici per lo stampaggio di componenti. Al momento della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo non aveva chiarito in che misura tali miglioramenti sarebbero stati rilevanti e se si potessero ancora utilizzare nel caso in cui il sistema di produzione basato su piattaforma fosse stato eliminato e sostituito dalla tecnologia di produzione MQB.
- (24) Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo, la Commissione non era giunta a una conclusione definitiva in merito non avendo potuto stabilire se i due progetti di investimento facessero parte di un progetto di investimenti unico ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 e aveva pertanto deciso di valutare se i due progetti fossero economicamente indivisibili in base alla nota a piè di pagina 55 (10) degli orientamenti RAG 2007-13 durante l'indagine formale.

(9) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, 4.3.2006, pag. 13. Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, nei quali ha esteso il periodo di applicazione degli orientamenti 2007-13 al 30 giugno 2014 (nunto 186): GU C 209, 23 1 2013, pag. 1

applicazione degli orientamenti 2007-13 al 30 giugno 2014 (punto 186); GU C 209, 23.1.2013, pag. 1.

(10) La nota a piè di pagina degli orientamenti RAG 2007-13 specifica quanto segue: «Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture)».

- (25) Inoltre, il punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 prevede che la Commissione avvii il procedimento di indagine formale con una valutazione approfondita su effetto di incentivazione, proporzionalità, oltre che sugli effetti positivi e negativi dell'aiuto, nei casi in cui la quota di mercato del beneficiario a livello produttivo e geografico superi il 25 % prima o dopo l'investimento (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera a)»), ovvero se la capacità creata dall'investimento superi il 5 % di un mercato in fase di declino assoluto e relativo (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera b»). Ove risulti necessaria una valutazione approfondita, si deve procedere sulla base della comunicazione della Commissione che definisce i criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (11) (IDAC).
- (26) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha lasciato aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e ha preso in considerazione tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili (12). Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 [...] secondo la classificazione POLK, e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione concludeva che tali segmenti individuali, e (per i SUV) anche il segmento SUV-B secondo Global Insight (13), come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK, dovrebbero essere considerati tutti mercati plausibili nel caso di specie.
- (27) Secondo il punto 70 degli orientamenti RAG 2007-13, ai fini della verifica dei criteri di cui al punto 68, i mercati dovrebbero in linea di principio essere definiti a livello del SEE. Per la valutazione del caso di specie, la Commissione ha concluso che il mercato geografico per i prodotti in questione dovesse comprendere almeno il SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica.
- (28) Dall'indagine formale, sulla base del punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13, si concludeva che la soglia della quota di mercato applicabile del 25 % fosse superata nei singoli segmenti A e B, oltre che in quelli combinati A0, A e B (secondo la classificazione POLK) nel SEE in tutti gli anni presi in considerazione.
- (29) Considerato che il criterio di cui al punto 68, lettera a), già prevedeva di procedere a una valutazione approfondita dell'aiuto, la Commissione ha concluso che non fosse necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

# 3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(30) Nessuna osservazione è stata presentata da soggetti terzi interessati.

## 4. OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

#### 4.1. ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI

(31) Il Portogallo ritiene che investimenti in attrezzature destinate ai fornitori pari a 136, 3 milioni di EUR siano ammissibili, dato che queste fanno parte del progetto notificato, sono immobilizzazioni di Autoeuropa presso l'impianto di un fornitore in una regione assistita in Portogallo e saranno manutenute presso tale impianto per almeno cinque anni dal completamento del progetto. Le autorità portoghesi rinviano ai punti 36 e 37 della decisione C(2002)1803 relativa alla causa Ford España SA (14) in cui la Commissione evidenziava che suddette spese per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori sono ammissibili come aiuti regionali se sostenute in regioni assistite.

(11) GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

(13) La Commissione ha tenuto conto di una serie di decisioni relative ai SUV, più recentemente nella decisione definitiva sull'aiuto a finalità regionale a favore di Porsche (decisione del 9 luglio 2014 nella causa SA.34118 (2012/C, ex 2011/N) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Porsche Leipzig GmbH e di Dr. Ing. H.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\_area\_id=3), secondo la quale la classificazione di Global Insight risulta essere più appropriata per i SUV. I SUV del segmento POLK A0 corrispondono al segmento SUV-B secondo la classificazione di Global Insight.

(14) Decisione C34/2001, del 7 maggio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna intende dare esecuzione a favore di Ford España, SA [notificata con il numero C(2002) 1803], pubblicata in GUL 314 del 18.11.2002, pagg. 86–91.

<sup>(12)</sup> Tale approccio è in linea con le decisioni in materia di aiuti di Stato della Commissione SA. 34118 (Porsche Leipzig), decisione del 9 luglio 2014 [C(2014)4075] nella causa SA.34118, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\_area\_id=3; SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] nella causa SA.30340, (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 (Volkswagen Sachsen) decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] nella causa SA.32169 (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17); N 767/07 (Ford Craiova) decisione del 30 aprile 2008 [C(2008)1613] nella causa N 767/2007 (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4); N 635/2008 (Fiat Sicily), decisione del 29 aprile 2009 [C(2009)3051] nella causa N 635/2008 (GU C 219 del 12.9.2009, pag. 3); e N 473/2008 (Ford España) decisione del 17 giugno 2009 [C(2009)4530] nella causa N 473/2008 (GU C 19 del 26.1.2010, pag. 5).

(32) Prima della sottoscrizione del contratto di investimento ad aprile 2014, il gruppo VW e Autoeuropa hanno elaborato un piano di investimenti relativo alle attrezzature destinate ai fornitori che teneva conto di tali criteri di ammissibilità, garantendo che l'importo di 136,3 milioni di EUR comprendesse unicamente attrezzature destinate ai fornitori che rispettassero le condizioni di cui sopra. Le autorità portoghesi hanno quindi istituito un meccanismo di controllo per verificare il rispetto di tali criteri.

#### 4.2. IL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

(33) In data 8 ottobre 2013 il Portogallo ha firmato un contratto di investimento con Autoeuropa riguardante tre diversi progetti, ciascuno dei quali prevedeva un investimento iniziale mirato all'espansione dello stabilimento esistente che, secondo il Portogallo, non costituiva un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 con il piano di investimenti notificato.

#### 4.2.1. INVESTIMENTO IN ROBOT PER VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA (OFFICINA DI VERNICIATURA)

- (34) Il primo progetto riguardava l'introduzione di robot per l'automazione del processo di verniciatura interna ed esterna che permettesse miglioramenti in termini di qualità (omogeneità dell'aspetto esterno, riduzione dello spessore della vernice, riduzione dell'overspray e minor sporcizia all'interno) e di produttività, oltre che una migliore ergonomia e protezione di lavoro, un minor consumo di materiali e spreco di vernice. Le corrispondenti spese ammissibili ammontavano a 20 milioni di EUR (15) e l'ammontare dell'aiuto a 2,89 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo (ESL).
- (35) Le autorità portoghesi sottolineano come tale investimento non sia collegato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato. Quest'ultimo è mirato a una modifica sostanziale del processo globale di produzione mediante la tecnologia MQB. Ciò richiede investimenti sostanziali, specialmente nelle strutture di assemblaggio; il sistema MQB, d'altro canto, richiede solo piccoli investimenti per quanto riguarda l'officina di verniciatura esistente.
- (36) Tale officina risultava funzionante prima e senza alcun investimento MQB. D'altro canto, le nuove strutture di assemblaggio MQB risultano funzionali senza investimenti in verniciatura; in altre parole la produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza previ investimenti in robotica per la verniciatura. Pertanto, sebbene entrambe le strutture siano parte di un processo integrato per la produzione di automobili, non sono legate dagli investimenti in modo economicamente indivisibile.
- (37) Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (ammodernamento verniciatura: agosto 2011; introduzione MQB: maggio 2014).

#### 4.2.2. INVESTIMENTO INIZIALE IN STAMPI (OFFICINA DI VERNICIATURA)

- (38) Il secondo progetto riguardava l'officina di verniciatura di Autoeuropa che produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. L'officina è specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafanghi e officina consegna i propri prodotti alle fabbriche del gruppo VW in tutto il mondo, quindi non solo ad Autoeuropa. Pur facendo parte di Autoeuropa, agisce in maniera autonoma, indipendentemente dall'attività principale della fabbrica che consiste nella produzione di autoveicoli.
- (39) L'obiettivo dell'investimento iniziale per l'officina attrezzi era l'ampliamento dello stabilimento esistente. Al fine di raggiungere una serie di miglioramenti tecnologici ad alto impatto nella qualità della produzione, Autoeuropa ha acquisito nuovi stampi destinati alla costruzione di attrezzi con un livello qualitativo più elevato, oltre che ad aumentare il volume di produzione di attrezzi. L'investimento ammissibile ammontava a 12,7 milioni di EUR (valore scontato di 12,66 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 1,84 milioni di EUR in GGE.
- (40) Dato che l'officina attrezzi funziona indipendentemente dal processo produttivo MQB, che si trova nella stessa zona industriale ma non sullo stesso appezzamento di terreno del sito produttivo di automobili e che le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (per l'ammodernamento dell'officina attrezzi nel 2011 e per l'investimento MQB a maggio 2014), le autorità portoghesi concludono che l'investimento per l'officina attrezzi non è correlato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato.

<sup>(15) 19,95</sup> milioni di EUR scontati al 2011, l'anno in cui l'investimento è stato avviato, tasso di sconto dell'1,56 %.

ΙΤ

#### 4.2.3. INVESTIMENTO INIZIALE IN TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE (IT)

- (41) Il terzo progetto riguardava investimenti a livello di hardware che, insieme alle nuove applicazioni software, hanno aumentato la sicurezza informatica portando una maggiore stabilità produttiva. La produzione di automobili dipende in larga misura da sistemi informatici lineari e affidabile, poiché la configurazione di ogni auto (tipo di motore, trasmissione, colore ecc.) è parte del processo produttivo tramite la rete di dati del gruppo. L'investimento ammissibile ammontava a 5,5 milioni di EUR (valore scontato di 5,5 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 0,79 milioni di EUR in GGE.
- (42) Le autorità portoghesi ritengono che l'investimento del 2011 non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato. La nuova tecnologia di produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza investimenti precedenti nella sicurezza informatica, dato che tutte le applicazioni che sostengono e controllano la produzione MQB avrebbero funzionato ugualmente senza investimenti precedenti. in MQB. L'investimento in IT esisteva già prima e senza l'investimento in MQB.
- (43) Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state prese in modo indipendente: per il settore tecnologie informatiche nel 2011 e per gli investimenti MQB a maggio 2014.

#### 4.3. VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA MISURA DI AIUTO

(44) Il Portogallo ha fornito le informazioni necessarie per svolgere una valutazione approfondita.

#### 4.3.1. EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

- (45) Il Portogallo intende promuovere ulteriormente lo sviluppo della regione in questione. L'investimento mira e creare nuovi 500 nuovi posti di lavoro e a garantire nel lungo termine il mantenimento dei 3 339 posti di lavoro esistenti.
- (46) Il progetto notificato accrescerà in modo considerevole le qualifiche e le competenze dei dipendenti del beneficiario, aumentandone l'occupabilità all'interno e all'esterno del gruppo VW e del Portogallo e incrementando la base di competenze della regione. Si prevedono specifiche attività di formazione, che avranno un impatto positivo sul trasferimento di know-how, prevalentemente nella penisola di Setúbal.
- (47) Il progetto di investimento creerà opportunità economiche per i fornitori di Autoeuropa. Secondo uno studio del Center of Automotive Research, il numero totale di posti di lavoro creati grazie a ciascun nuovo impiego nell'industria automobilistica è pari a 2,5 presso i fornitori e a 2,2 presso altre aziende, in conseguenza della spesa di dipendenti dei fornitori in Portogallo. Si prevede quindi che l'investimento porterà 2 350 nuovi posti di lavoro nell'indotto in Portogallo, oltre ai 500 creati direttamente.
- (48) Inoltre le autorità portoghesi sottolineano gli elementi qualitativi positivi a livello regionale del progetto di investimento, che contribuirà al progresso della penisola di Setúbal attirando nella regione investimenti da parte di fornitori industriali, con trasferimento di tecnologia (diffusione di conoscenze) e aggregazione di imprese nello stesso settore che permetterà ai singoli impianti di specializzarsi e lavorare in modo più efficiente.
- (49) Inoltre il beneficiario è stato invitato a partecipare a vari progetti insieme a prestigiose università, sia in materia di ingegneria industriale che per quanto riguarda argomenti correlati come l'ergonomia.

#### 4.3.2. ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI AIUTO

(50) Il Portogallo fa notare come la Commissione avesse già accettato nella decisione Porsche Leipzig (16) che gli aiuti di Stato sono un mezzo adeguato per lo sviluppo di regioni svantaggiate rispetto alla media di altre zone dello Stato membro. Tale argomentazione vale anche per l'aiuto all'investimento notificato nella penisola di Setúbal.

<sup>(16)</sup> SA. 34118, decisione del 9 luglio 2014, non ancora pubblicata in GU OJ, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\_area\_id=3, punto 107.

ΙΤ

- (51) La penisola di Setúbal fa parte della regione di Lisbona e Vale do Tejo, che comprende la zona della capitale ed è l'area più sviluppata del paese. Tuttavia, considerata da sola, la penisola di Setúbal potrebbe essere classificata come regione, dato che il suo PIL pro capite variava tra il 45 % e il 47 % della media UE nel periodo 2006-2010 (ovvero il periodo utilizzato per definire le carte per gli aiuti di Stato a finalità regionale per gli anni 2014-2020).
- (52) Rispetto alla media portoghese, il PIL pro capite nella penisola di Setúbal è stato pari a circa il 75 % negli ultimi tre anni.

Tabella 3

PIL pro capite (1) rispetto alla media portoghese (EUR)

Anni	Penisola di Setúbal	MEDIA portoghese	%
2013	12 302	16 372	75,1
2012	12 105	16 136	75,0
2011	12 656	16 686	75,8

<sup>(1)</sup> Fonte dati: INE — Instituto Nacional de Estatística (agenzia nazionale ufficiale di statistica).

(53) Il Portogallo ritiene pertanto che l'aiuto notificato rappresenti uno strumento adatto a favorire lo sviluppo regionale della penisola di Setúbal.

#### 4.3.3. EFFETTO INCENTIVO/SCENARIO CONTROFATTUALE

(54) Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, gli aiuti rientrano nello scenario 2 della comunicazione IDAC, in quanto il beneficiario ha ricevuto incentivi per investimenti nell'impianto di Setúbal invece che a [sede 1] (zona SEE non assistita) dove sarebbe stato indirizzato l'investimento in mancanza di aiuto. Nello specifico, il Portogallo fornisce dettagli sul processo decisionale multifase e sui dati finanziari dello scenario controfattuale, entrambi descritti di seguito.

# Processo decisionale del gruppo VW

- (55) Il gruppo VW elabora le decisioni di investimento con un processo decisionale multifase, analizzando vari siti per un confronto concorrenziale. Le fasi principali sono le seguenti: 1) pianificazione delle vendite a lungo termine (Long-term Sales Planning, LAP) e sessioni di pianificazione, 2) sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito, infine 3) decisione riguardo a investimento e sito di produzione.
- (56) Le decisioni sul progetto di investimento notificato hanno seguito tale procedura generale. Tuttavia, trattandosi di un piano del marchio Volkswagen, le relative decisioni sono state prese direttamente dagli organi del marchio in questione, senza decisioni aggiuntive a livello di gruppo anche perché, nel caso VW, i due organi sostanzialmente coincidono.
- (57) L'introduzione di nuovi prodotti nel gruppo VW si basa sul cosiddetto processo di creazione del prodotto (*Produktsentstehungsprozess*, PEP) che va dalla fase di pianificazione a quella di avvio della produzione (*start of production*, SOP). Tale PEP è in quattro fasi principali, come si evince dal diagramma in basso:



#### 1) LAP e sessione di pianificazione 61

ΙT

- (58) La fase di partenza è la pianificazione delle vendite a lungo termine (LAP) durante la quale si analizzano le previsioni su sviluppi del mercato e potenziale di domanda, oltre che le fluttuazioni di mercato. La LAP pianifica lo sviluppo del prodotto per i successivi [...] anni e identifica le capacità di produzione da creare, oppure eventuali adeguamenti necessari di quelle esistenti. La LAP trova riscontro nelle sessioni di pianificazione annuali che sono portate a termine dal Consiglio di Vigilanza del gruppo e contengono il quadro finanziario degli investimenti programmati. L'esito della fase LAP è una proposta di lancio di uno o più prodotti, senza decidere sul loro sviluppo, investimento o collocazione.
- (59) Per il progetto notificato la sessione di pianificazione 61 nel 20xx indicava [140 000-160 000] unità all'anno come potenziale realistico di vendita per nuovi prodotti nei segmenti A0 SUV e [...] ([...]). La pianificazione della produzione sottolineava la necessità di creare capacità produttive corrispondenti. Al contempo, la combinazione dei volumi di SUV A0 e [...] doveva rispettare le condizioni per la strategia MQB.
- (60) Il risultato di questa fase è stato un pacchetto di investimenti MQB per [140 000-160 000] SUV A0 e [...] all'anno per il marchio Volkswagen, con date di avvio della produzione previste ad agosto 2016 per SUV A0 e a novembre 2017 per [...].

# 2) Fasi di sviluppo del prodotto, decisione sul prodotto e preselezione del sito

- (61) Durante questa fase vari dipartimenti centrali del gruppo VW e i rispettivi siti di produzione lavorano insieme per elaborare sia la decisione sul prodotto sia la preselezione del sito. Il dipartimento di controllo svolge un ruolo centrale e di consolidamento in questa fase.
- (62) Il primo passo in questa seconda fase è il processo di sviluppo del prodotto che, a seconda delle regole interne del beneficiario, inizia almeno [...] mesi prima della data prevista per l'avvio della produzione, nel caso del progetto notificato agosto 2012 (primo SOP[...]).
- (63) La decisione sul prodotto, ovvero quella di realizzare un prodotto proposto nella LAP, richiede che lo sviluppo del prodotto raggiunga un obiettivo di fattibilità predefinito. Le entrate che si prevede saranno generale dal nuovo prodotto sono messe a confronto con i costi di produzione (investimenti inclusi). Per calcolare il costo di produzione previsto, si stabilisce prima di tutto una ipotetica sede specifica (ipotesi di sede). Tale localizzazione serve a stabilire una prima struttura dei costi e il quadro del progetto. Ciò non implica la predeterminazione di uno specifico sito di produzione, ma porta all'elaborazione del dato di riferimento necessario per la valutazione dei costi di produzione previsti.
- (64) Nel caso di un prodotto che succede a una produzione in corso, viene scelto, di norma, l'attuale sito di produzione del prodotto come localizzazione dell'unità di produzione; per un prodotto completamente nuovo (senza predecessore) la localizzazione si basa generalmente su indicatori di prestazione; in altre parole, sarà scelta come prima ipotesi la sede con i migliori valori di prestazione. Nella pratica, comunque, si tiene conto anche di altri criteri, come quelli relativi alle capacità disponibili o alle strutture più adatte.
- (65) Nel caso del progetto notificato, non si è ipotizzato un investimento in nuove aree poiché un pacchetto di investimenti di [140 000-160 000] automobili rientranti in un segmento di mercato di prezzo [...] è troppo esiguo perché l'investimento sia redditizio. Se la valutazione della sede più adatta invece non riguarda un investimento in una zona nuova, i due criteri principali per individuare un'adeguata ubicazione sono la possibilità o meno di installare capacità aggiuntive su un impianto esistente e la compatibilità delle strutture esistenti col progetto, ovvero se le dimensioni dell'officina di verniciatura esistente siano adatte anche al nuovo investimento progettato ecc.
- (66) Applicando tali criteri sono state individuate quattro possibili sedi ([sede 1 in una zona non assistita SEE], Setúbal, [sede due 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in una zona non assistita SEE]), per le quali il Portogallo ha fornito informazioni sull'azienda, relative a luglio 2012, sui primi calcoli di produzione comparativi dei costi di produzione per automobile effettuati dal dipartimento di Controllo del marchio Volkswagen ([Gruppo di

controllo]). Tali calcoli comprendevano i volumi di vendita previsti nei segmenti SUV A0 e [...], oltre a coprire i volumi di vendita previsti per [modello predefinito], la cui produzione è stata predefinita in via eccezionale per [sede 1 in una zona non assistita SEE]. Sono state valutate tre diverse alternative per l'assegnazione dei volumi di produzione previsti dei segmenti SUV A0, [...] e [modello predefinito] alle quattro sedi e, per ciascuna alternativa, il [gruppo di controllo] ha effettuato calcoli preliminari riguardo ai costi di produzione e di investimento.

- (67) In una fase più avanzata del processo di pianificazione, sono state escluse [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] come possibili sedi, in quanto caratterizzate da elevati costi rispettivamente per logistica e personale. In ogni caso, visto che si era già deciso di collocare la produzione di [modello predefinito] presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], e di produrre [...] e [...] a [sede 3 in un'area non assistita SEE], nel 2014 (quando sono stati effettuati ulteriori calcoli comparativi da parte del [gruppo di controllo]), né [sede 2 fuori dall'SEE] né [sede 3 in un'area non assistita SEE] disponevano di capacità residue. Pertanto si è proceduto a valutare una combinazione dei volumi di SUV A0 e [...] soltanto per Setúbal e [sede 1 in un'area non assistita SEE].
- (68) In considerazione di quanto sopra, il [gruppo di controllo] ha elaborava una decisione sul prodotto con Setúbal come localizzazione dell'unità di produzione. Il Portogallo ha fornito prove del fatto che il 10 marzo 2014 il comitato Prodotto del marchio Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Produkte, VAP) aveva preso la decisione sul prodotto, confermando Setúbal come ipotesi di sede. Da tali prove si evince che già in questa fase il Portogallo aveva preso in considerazione la possibilità di un aiuto di Stato pari a 36 milioni di EUR.

#### 3) Investimento e decisione sulla sede

- (69) Una volta presa la decisione sul prodotto, la fase successiva consiste nella scelta della sede migliore per il progetto. Il dipartimento di Controllo inizia valutando tutti i siti di produzione Volkswagen, per poi ristringere l'elenco alle sedi che paiono adatte all'investimento. A seguito della procedura PEP, si specificano gli scenari di investimento e produzione per ciascun sito realistico, che sono poi riassunti in un documento di decisione. Sulla base di una raccomandazione riguardo a una sede e investimenti specifici, il comitato Investimenti del marchio Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Investitionen, VAI) deve decidere se portare avanti o meno il progetto.
- (70) Come già illustrato, l'elenco di siti possibili era stato ristretto in questa fase a [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal. Per tali due siti, si è proceduto a calcolare e confrontare gli specifici costi di produzione attribuibili alla localizzazione. Tali costi comprendono i costi richiesti per l'investimento e quelli previsti per la produzione in un periodo di riferimento. Il Portogallo ha presentato una documentazione aziendale autentica, elaborata da [gruppo di controllo] e [...] (l'unità del gruppo per gli aiuti di Stato), datata 9 maggio 2014 come prova di un'analisi controfattuale dove si mettevano a confronto [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal come potenziali sedi. Il Portogallo specificava inoltre che, mentre l'impianto presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] presentava valori di prestazione leggermente migliori, quello a Setúbal presentava il vantaggio di possibili aiuti regionali all'investimento. Sulla base di tale analisi controfattuale (17), [gruppo di controllo] ha presentato una raccomandazione di decisione al comitato VAI in cui proponeva Setúbal come sede per l'investimento.
- (71) Le decisioni in merito a investimento e sede, con cui si confermava la scelta di Setúbal, sono state prese dal comitato VAI in data 28 maggio 2014 e 26 giugno 2014. (18) Il Portogallo ha fornito copia dei verbali delle riunioni in cui sono state adottate tali decisioni. Tenendo conto dei calcoli comparativi, oltre che degli aiuti regionali di valore nominale pari a 37,96 milioni di EUR (valore scontato: 33,4 milioni di EUR) (19),con entrambe le decisioni si approva il progetto di investimento MQB con un volume di investimento pari a 624 milioni di EUR. Inoltre, con la prima decisione è stata concessa una tranche di bilancio iniziale per liberare spazio nella fabbrica per i primi investimenti, mentre con la seconda si autorizzava il resto delle spese di investimento.

#### 4.3.4. PROPORZIONALITÀ DEGLI AIUTI

(72) Il Portogallo fa notare che i calcoli utilizzati per dimostrare l'effetto di incentivo possono anche servire come base per valutare la proporzionalità degli aiuti.

<sup>(17)</sup> Tale analisi controfattuale è riportata in dettaglio all'allegato I che non può essere pubblicato in quanto parti dello stesso contengono segreti aziendali.

<sup>(18)</sup> Cfr. altresì nota a piè di pagina 20.

<sup>(19)</sup> Tale cifra si basa su una distribuzione diversa delle spese ammissibili nel corso degli anni, rispetto alla configurazione definitiva comunicata dell'investimento.

ΙT

- (73) Il calcolo finanziario usato dal Portogallo per dimostrare l'effetto di incentivi rivelava uno svantaggio finanziario di Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] pari a 48 milioni di EUR. Anche con l'aiuto, Setúbal costa 14,6 milioni di EUR (valore scontato) in più rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] (svantaggio finanziario meno l'aiuto, tenendo conto dell'analisi controfattuale, ovvero 48 milioni di EUR 33,4 milioni di EUR).
- (74) Il Portogallo pertanto sostiene che, dato che l'aiuto non compensa pienamente lo svantaggio di posizionamento di Setúbal, non si possa parlare di eccedenza nella compensazione. L'aiuto risulta dunque proporzionato.
- (75) Il Portogallo sottolinea altresì come, nella sua decisione sulla sede, il comitato VAI abbia tenuto conto non solo di elementi finanziari, bensì anche di criteri qualitativi quantificabili come motivi responsabilità sociale o la possibilità di evitare di dover spostare la produzione presso altri siti in momenti di picco produttivo.

#### 4.3.5. EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

(76) Il Portogallo sottolinea come gli aiuti a finalità regionale servano unicamente a compensare lo svantaggio netto dell'impianto a Setúbal. L'aiuto è proporzionato e non influisce sulla concorrenza poiché il progetto di investimento, coi relativi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, si sarebbe attuato in ogni caso. Il progetto di investimento non sarebbe stato avviato in un'altra regione assistita con massimale di intensità dell'aiuto pari o superiore, visto che un nuovo investimento non sarebbe stato praticabile e l'unica alternativa realizzabile non è una regione assistita. Pertanto, l'aiuto non produce un effetto anti-coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale.

#### 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

## 5.1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

- (77) Il sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione rimborsabile sarà concesso dalle autorità portoghesi ed è finanziato dal bilancio generale dello Stato. Il sostegno è pertanto fornito da uno Stato membro e utilizzando risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (78) Poiché l'aiuto è concesso a una sola impresa (Autoeuropa) la misura è da ritenersi selettiva.
- (79) Il sostegno finanziario sarà concesso per un investimento nel settore automobilistico, che è soggetto a intensi scambi commerciali tra Stati membri, e sostituirà parzialmente le forniture di beni intermedi da altri Stati membri. Pertanto la misura influisce sugli scambi tra Stati membri.
- (80) Il fatto che le autorità portoghesi abbiano favorito Autoeuropa e la sua produzione indica che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
- (81) Di conseguenza la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato a favore di Autoeuropa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

#### 5.2. LEGALITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

(82) Attraverso il conferimento dell'aiuto soggetto all'approvazione della Commissione e la notifica della misura di aiuto prima della sua attuazione, le autorità portoghesi hanno rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché la notifica di un aiuto individuale al di sopra di un certo importo è prevista dal RGEC 2008. In effetti, l'aiuto al progetto di investimento è notificabile individualmente ai sensi del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 e del RGEC 2008, dato che l'ammontare previsto di 36,15 milioni di EUR in valore attuale supera la soglia per la notifica individuale pari a 11,25 milioni di EUR applicabile nella regione in questione in base alla carta degli aiuti regionali applicabile dal 2007 fino a giugno 2014.

ΙT

#### 5.3. BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE

(83) L'obiettivo degli aiuti è promuovere lo sviluppo regionale. Dato che ad aprile 2014 è stato sottoscritto un contratto di aiuti e investimenti, soggetto unicamente ad approvazione da parte della Commissione, quest'ultima ritiene che, conformemente al punto 188 degli orientamenti RAG 2014-20, gli aiuti sono stati concessi prima del 2014 e debbono pertanto essere valutati sulla base degli orientamenti RAG 2007-13, nello specifico delle disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti di investimento di cui al punto 68.

#### 5.4. STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

- (84) La Commissione deve condurre la propria valutazione in tre fasi:
  - anzitutto, deve confermare che la misura sia compatibile con le disposizioni generali degli orientamenti RAG;
  - in secondo luogo, deve verificare se si possa o meno escludere senza dubbio la possibilità che il «criterio sulla quota di mercato» e i «criteri dell'aumento di capacita e di rendimento del mercato» previsti dal punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti RAG 2007-13 richiedano una valutazione approfondita;
  - infine, sulla base dell'esito della valutazione nella seconda fase, potrebbe dover condurre una valutazione più approfondita.
    - 5.5. COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON I CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD DEGLI ORIENTAMENTI RAG
- (85) La Commissione aveva già stabilito nella decisione di avvio del procedimento che l'aiuto soddisfa in parte i criteri generali di compatibilità degli orientamenti RAG 2007-13. L'indagine formale non ha rivelato alcun elemento che potrebbe mettere in dubbio tale valutazione. La Commissione sottolinea in particolare quanto segue:
  - L'aiuto è conferito per un progetto a Palmela che è un'area ammissibile agli aiuti a finalità regionale secondo la carta degli aiuti regionali per il Portogallo valida dal 2007 fino a giugno del 2014.
  - Non vi sono indicazioni che il gruppo VW Group in genere, o Autoeuropa in particolare, possano essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore al momento della notifica. Pertanto il beneficiario dell'aiuto è ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli orientamenti RAG 2007-13.
  - Il progetto prevede un investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13, L'investimento iniziale è definito al punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13 come investimento in attivi materiali e immateriali relativi un investimento in attivi materiali e immateriali relativi i) alla costruzione di un nuovo stabilimento, ii) all'estensione di uno stabilimento esistente, iii) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi e iv) al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. L'introduzione di una nuova tecnologia si configura come cambiamento fondamentale del processo produttivo in uno stabilimento esistente, Inoltre, permette di diversificare la produzione dello stabilimento.
  - Conformemente al punto 40 degli orientamenti RAG 2007-13, Autoeuropa è obbligata a mantenere gli investimenti nella regione per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto.
  - Il beneficiario fornisce, conformemente al punto 39 degli orientamenti RAG 2007-13, un contributo finanziario pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili senza alcun sostegno pubblico.
  - I requisiti formali di effetto di incentivo formale, sanciti al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13, sono rispettati (20).
  - La spesa ammissibile del progetto si limita a nuovi attivi materiali (solo attrezzature ed edifici) ed è quindi in linea con le disposizioni dei punti 50 e 54 degli orientamenti RAG 2007-13.

<sup>(20)</sup> Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto il 31 marzo 2014 e le autorità competenti hanno confermato per iscritto in data 4 aprile 2014 che, con riserva di una verifica particolareggiata, il progetto d'investimento soddisfaceva le condizioni di ammissibilità. Il contratto di investimento è stato firmato il 30 aprile 2014 e conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.

(86) Tuttavia nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sull'ammissibilità delle spese per attrezzature destinate ai fornitori. Pertanto, non riuscendo a giungere a una conclusione definitiva e stabilire se il progetto notificato e un precedente investimento effettuato sullo stesso sito rientrassero nello stesso progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione non ha potuto determinare se l'intensità dell'aiuto notificato superasse il massimo ammissibile e ha pertanto espresso dubbi anche riguardo al massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile.

#### 5.5.1. CONCLUSIONI SULLE ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI

- (87) Nella causa C34/2001 la Commissione ha puntualizzato che le spese per le attrezzature destinate ai fornitori non si considerano ammissibili a meno che non riguardino aree assistite dello Stato membro in questione. (21) La Commissione fa notare (cfr. punti 31 e 32 precedenti) che tutti gli investimenti per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori per un importo pari a 136,3 milioni di EUR rispetteranno i criteri di compatibilità degli orientamenti RAG, a condizione che soddisfino le seguenti condizioni: le attrezzature fanno parte del progetto notificato e delle immobilizzazioni di Autoeuropa, si trovano presso lo stabilimento di un fornitore in un'area assistita in Portogallo e vi rimarranno per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto. Inoltre, le aree assistite del Portogallo in cui le attrezzature destinate ai fornitori saranno utilizzate hanno un livello di intensità dell'aiuto pari o superiore a quella di Palmela. Sono previsti meccanismi di monitoraggio per garantire che non sia concesso alcun aiuto per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori che non rispettino le condizioni di cui sopra.
- (88) In linea con la prassi precedente nella causa C34/2001, la Commissione ritiene quindi che le spese per attrezzature destinate ai fornitori sostenute in aree assistite del Portogallo e ammontanti a 136,3 milioni di EUR siano da ritenere ammissibili in base ai punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti RAG 2007-13.

#### 5.5.2. CONCLUSIONI SUL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

- (89) La Commissione ha analizzato il possibile carattere di progetto unico di investimento di tre iniziative precedenti avviate da Autoeuropa nello stesso sito.
  - 5.5.2.1. Investimento in robot per verniciatura interna ed esterna (officina di verniciatura)
- (90) Il progetto consisteva nell'acquisizione di nuovi robot per l'officina di verniciatura che ha portato miglioramenti in termini di qualità, oltre che di ergonomia e protezione del lavoro, tutela dell'ambiente, risparmio di risorse e produttività. La Commissione ritiene che tali investimenti fossero necessari in quel momento per migliorare le condizioni di lavoro nell'officina e pertanto non fossero stati realizzati in preparazione del progetto notificato.
- (91) La Commissione ritiene che l'investimento per automatizzare la verniciatura interna ed esterna in officina e il progetto di investimento notificato presentino differenze tecniche e funzionali e che le relative decisioni siano state indipendenti. Dunque la Commissione ritiene che l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato e, di conseguenza, che i due investimenti non costituiscano un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.
  - 5.5.2.2. Investimento iniziale in stampi (officina di verniciatura)
- (92) L'officina di verniciatura di Autoeuropa produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. È specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafanghi. L'officina di verniciatura consegna i propri prodotti a fabbriche del gruppo VW, quindi non fornisce assistenza solo ad Autoeuropa. Fa parte di Autoeuropa, tuttavia la sua attività è autonoma e indipendente rispetto a quella principale della fabbrica, ovvero la produzione di autoveicoli.

<sup>(21)</sup> Cfr. decisione della Commissione nella causa C34/2001 relativa all'aiuto a favore di Ford España (nota a piè di pagina 14 in alto), punti 36-37.

- (93) Il progetto riguardava l'acquisizione di nuovi stampi che permettessero di costruire attrezzi di migliore qualità, oltre che di aumentare il volume produttivo dell'officina. Quest'ultima produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per l'intero gruppo VW, non si trova sullo stesso appezzamento di terreno dell'investimento notificato ed è gestita indipendentemente dalla fabbrica dove si producono autovetture. Inoltre le decisioni sull'investimento per ammodernare l'officina di verniciatura e quella sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Ne consegue che, secondo la Commissione, l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non è correlato in modo economicamente indissolubile al progetto di investimento notificato, pertanto i due non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.
  - 5.5.2.3. Investimento iniziale in tecnologia dell'informazione (IT)
- (94) Il progetto riguardava l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche con nuovi software per una sicurezza stabile, atti a garantire maggiore stabilità e produttività nella produzione di automobili. L'investimento in tecnologia dell'informazione non presenta legami strategici e tecnici economicamente indissolubili col progetto notificato. Inoltre le decisioni sull'investimento in tecnologia dell'informazione e sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Pertanto la Commissione conclude che i due progetti di investimento non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

# 5.5.3. CONCLUSIONI GENERALI SUI CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD

- (95) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le spese per attrezzature destinate ai fornitori pari a 136,3 milioni di EUR possano essere considerate ammissibili in base al progetto notificato, mentre non si deve tenere alcun conto degli investimenti precedenti. Le spese da considerare per il calcolo dell'intensità massima ammissibile dell'aiuto ammontano a 623,9 milioni di EUR (valore scontato: 599,6 milioni di EUR), come si evince dalla tabella 2 della presente decisione. Applicando il meccanismo di riduzione progressiva descritto al punto 67 degli orientamenti RAG 2007-13, la spesa sostenuta per questo progetto corrisponde a un'intensità massima ammissibile dell'aiuto del 6,13 % ESL.
- (96) Dato che l'intensità dell'aiuto proposta (36,15 milioni di EUR in valore attuale e 6,03 % di intensità dell'aiuto) non supera il valore massimo consentito e che l'aiuto notificato non è da associare ad altri aiuti per investimenti a finalità regionale, l'intensità proposta per il progetto rispetta quanto previsto dagli orientamenti RAG 2007-13.
- (97) In considerazione di quanto sopra, e dato che non sono state fornite informazioni che possano influire sulle conclusioni della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sul rispetto dei criteri standard di compatibilità di cui al punto 85, la Commissione conclude che tali criteri degli orientamenti RAG 2007-13 siano stati rispettati.

# 5.6. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI AL PUNTO 68 DEI RAG 2007-13

- (98) La Commissione deve effettuare una valutazione approfondita nell'ambito dell'indagine formale, a meno che non sia possibile stabilire senza dubbio attraverso tale procedura che le soglie dei criteri di cui ai punti 68, lettere a) e b), non sono state superate (22). Per poter effettuare le verifiche necessarie la Commissione deve prima di tutto definire i relativi prodotti e mercati geografici.
- (99) Al punto 45 della decisione di avvio del procedimento la Commissione concludeva che, ai fini del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, i prodotti inclusi nel progetto di investimento sono autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A0, A, e B sulla base della classificazione effettuata da POLK.
- (100) La Commissione lasciava aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e considerava tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili.

<sup>(22)</sup> In ogni circostanza e dunque indipendentemente dalle soglie previste al punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione deve ovviamente bilanciare gli effetti positivi e negativi della misura di aiuto prima di giungere a una conclusione in merito alla compatibilità di questo con il mercato interno. Cfr. sentenza della Corte generale nella causa T-304/08 Smurfit Kappa Group/Commissione UE:T:2012:351, punto 94.

- (101) La prassi di utilizzare la definizione di mercato più ristretta sulla base di singoli segmenti nell'industria automobilistica è ben radicata in decisioni simili, comprese quelle definitive (23).
- (102) La suddetta prassi giurisprudenziale si basa sull'assunto che la concorrenza in tutti i segmenti di mercato necessita di essere tutelata contro gli attori in posizione di mercato dominante.
- (103) Questo approccio si basa inoltre su valutazioni economiche in materia di concorrenza, nello specifico la sostituibilità dal lato della domanda tra due prodotti se i consumatori li considerano sostituti per caratteristiche, prezzo e destinazione d'uso. Attraverso tale prassi di analisi della quote di mercato anche sul segmento più piccolo per il quale si hanno informazioni, la Commissione segue la logica seguente: la sostituibilità in termini di prezzo, caratteristiche e destinazione d'uso è ritenuta maggiore tra prodotti dello stesso segmento. In tal senso ritenere il segmento più piccolo un mercato plausibile è conforme al punto 28 degli Orientamenti sulle Concentrazioni Orizzontali, secondo cui «I prodotti possono, nell'ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. [...]L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti».
- (104) Ecco perché convenzionalmente il mercato delle automobili tradizionali è diviso in segmenti e l'industria assegna i modelli a quelli già noti. È questa la considerazione alla base della prassi della Commissione nel definire il mercato rilevante nei procedimenti connessi alle automobili anche in termini di segmenti individuali, e la ragione per cui gli Stati membri hanno presentato le rispettive argomentazioni in merito al mercato rilevante in questo o in altri casi in termini di segmenti individuali.
- (105) Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 [...] secondo la classificazione POLK e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione ha concluso che tali segmenti individuali, e, per i SUV, anche il segmento SUV-B d'accordo con Global Insight, come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK dovrebbero tutti essere considerati mercati rilevanti plausibili nel caso di specie.
- (106) La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico rilevante per i prodotti in questione copra almeno l'area del SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica. (24)
- (107) Visto quanto sopra, e dato che durante l'indagine formale la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione aggiuntiva atta a dimostrare che avrebbe dovuto modificare le proprie conclusioni rispetto alla decisione di avvio del procedimento, si conferma la valutazione sulle definizioni di mercato del prodotto e mercato geografico.
  - 5.6.1. CONCLUSIONI SUL CRITERIO DELLA QUOTA DI MERCATO [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA A), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]
- (108) La Commissione ha verificato la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13 su tutti i mercati del prodotto e i mercati geografici al fine di accertare se la quota di mercato del beneficiario superasse il 25 % prima e dopo l'investimento.
- (109) Considerato che non era possibile identificare un unico mercato del prodotto e mercato geografico rilevante, era necessario tenere conto dei risultati per tutti i mercati plausibili. La quota di mercato del gruppo VW nei singoli segmenti A e B, oltre che nei segmenti combinati A0, A e B (classificazione POLK) a livello SEE ammonta a oltre il 25 % in tutti gli anni tra il 2013 e il 2019. La Commissione pertanto conclude che la soglia stabilita al punto 68, lettera a) sia stata superata.

(24) Cfr. altresì sezione 3.3.2.2 della decisione di avvio del procedimento.

<sup>(&</sup>lt;sup>23</sup>) Cfr., ad esempio, la decisione definitiva della Commissione nella causa Porsche, SA. 34118 (adottata a luglio 2014), nella quale ha lasciato aperta la questione della definizione di mercato applicando l'approccio tradizionale di esaminare tutte le «definizioni di mercato plausibili dei singoli segmenti automobilistici (compresa la segmentazione più ristretta per la quale vi siano dati a disposizione)». Cfr. punto 86 di tale decisione, che indica una serie di cause, compresa la causa Fiat Powertrain technologies, SA.30340, punto 88 («Poiché il progetto non supera le soglie di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti al livello della più piccola segmentazione del mercato del prodotto a valle per la quale sono disponibili dati, ne deriva che il progetto non supera tali soglie nemmeno per tutte le possibili combinazioni dei segmenti del mercato delle automobili»). Decisioni in materia di aiuti di Stato SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen, decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

ΙT

# 5.6.2. CONCLUSIONI SULLA CAPACITÀ PRODUTTIVA IN UN MERCATO POCO EFFICIENTE [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA B), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]

(110) Dato che la compatibilità con i criteri di cui al punto 68, lettera a) già richiede di procedere a una valutazione approfondita degli aiuti, non è necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

#### 5.6.3. CONCLUSIONI

(111) Alla luce di quanto sopra, la Commissione stabilisce che la relativa soglia del criterio di cui al punto 68, lettera a), sia stata superata. La Commissione decide pertanto di condurre una verifica dettagliata, secondo la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, del fatto che l'aiuto abbia avuto un effetto di incentivo sull'investimento e che i vantaggi dell'aiuto siano tali da compensare la distorsione risultante della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra Stati membri.

#### 5.7. VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA MISURA DI AIUTO

(112) La valutazione approfondita è condotta sulla base della comunicazione IDAC.

#### 5.7.1. EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

#### 5.7.1.1. Obiettivo della misura di aiuto

(113) Il punto 12 della comunicazione IDAC prevede che gli Stati membri definiscano concretamente il contributo del progetto di investimento allo sviluppo della regione interessata. La Commissione prende nota degli effetti positivi a livello regionale della misura presentata dal Portogallo (cfr. punti da 45 a 49), in particolare per quanto attiene alla creazione diretta di posti di lavoro e nell'indotto, all'arrivo di altri fornitori nella regione, al trasferimento di conoscenze nella regione e al miglioramento della base di competenze locale. Tutto questo dovrebbe contribuire in misura significativa allo sviluppo della regione, oltre che al raggiungimento dell'obiettivo di coesione a livello UE.

#### 5.7.1.2. Adeguatezza dello strumento di aiuto

- (114) Ai punti 17 e 18 della comunicazione IDAC si evidenzia come gli aiuti di Stato sotto forma di aiuto all'investimento iniziale siano solo uno dei mezzi per superare squilibri di mercato e promuovere lo sviluppo economico in aree svantaggiate. L'aiuto costituisce una misura adeguata se conferisce vantaggi specifici rispetto ad altre misure politiche. Secondo il punto 18 della comunicazione IDAC, «sono considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa.»
- (115) Il Portogallo ha giustificato (cfr. punti 51 e 52 precedenti) l'adeguatezza dello strumento alla situazione economica nella penisola di Setúbal dimostrando che si tratta di una zona svantaggiata rispetto alla media nazionale in quanto nel periodo 2011-2013 il PIL medio pro capite era pari al 75 % circa della media nazionale.
- (116) In considerazione della situazione socio-economica nella penisola di Setúbal, confermata dal suo status di regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE con un massimale di intensità dell'aiuto pari al 15 %, e in linea con la precedente prassi giurisprudenziale (ad esempio, la decisione nelle cause Dell Poland (25) e Porsche (26)), la Commissione concorda sul fatto che l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo regionale nella zona in questione.

# 5.7.1.3. Effetto di incentivo/scenario controfattuale

(117) Il punto 20 della comunicazione IDAC esige il rispetto delle condizioni di effetto formale di incentivo di cui al punto 38, RAG 2007-13. La Commissione ha verificato alla sezione 5.5 precedente che ciò si applica al progetto notificato. Riguardo all'effetto di incentivo sostanziale, IDAC richiede alla Commissione di verificare

<sup>(23)</sup> Decisione della Commissione 2010/54/CE, del 23 settembre 2009, relativa all'aiuto di Stato al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore di Dell Products Poland Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (GU L 29 del 2.2.2010, pag. 8), considerando 171.

<sup>(26)</sup> SA.34118 (2012/C, ex 2011/N), non ancora pubblicata in OJ, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\_area\_id=3, punto 107.w

ΙT

dettagliatamente che l'aiuto sia necessario per cambiare il comportamento del beneficiario portandolo a effettuare investimenti (aggiuntivi) nella regione assistita. Al punto 22 della comunicazione IDAC si legge che l'effetto di incentivo può essere dimostrato in due possibili scenari: in assenza di aiuto non sarebbe effettuato alcun investimento dato che questo non sarebbe redditizio per l'azienda in nessuna sede (scenario 1); in assenza di aiuto l'investimento sarebbe effettuato in una sede diversa (scenario 2).

- (118) Secondo la comunicazione IDAC lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivo degli aiuti e fornire prove chiare del fatto che questi influiscano sulla scelta dell'investimento o della sede. L'onere della prova riguardo al suddetto effetto ricade pertanto sullo Stato membro. In tale contesto, lo Stato membro è altresì tenuto a fornire una descrizione completa dello scenario controfattuale, comprensiva dell'ipotesi che il beneficiario non riceva alcun aiuto. Tale scenario controfattuale deve essere considerato realistico dalla Commissione.
- (119) Le autorità portoghesi hanno dichiarato (cfr. il punto 54) che l'aiuto ad Autoeuropa rientra nello scenario 2 e hanno presentato uno scenario controfattuale che rispecchiava gli investimenti concreti e la pianificazione della sede per il progetto notificato considerando come localizzazione alternativa un impianto a [sede 1 in una zona non assistita SEE], [...].
- (120) Il punto 25 della comunicazione IDAC prevede che lo Stato membro possa dare prova dell'effetto di incentivo dell'aiuto per una situazione di scenario 2 fornendo documenti aziendali atti a dimostrare che si è proceduto a un raffronto tra costi e benefici dell'insediamento nella regione assistita scelta per l'investimento o presso un sito alternativo. Lo Stato membro è tenuto a fare effettuare tale valutazione sulla base di relazioni finanziarie, piani industriali interni e documenti atti a descrivere i vari scenari di investimento.
- (121) Il Portogallo ha fornito (cfr. punti 68, 70 e 71) prove aggiornate e autentiche riguardo al gruppo VW e al processo decisionale multifase del marchio Volkswagen relativo al processo notificato riguardanti prima la decisione sul prodotto poi quella su investimento e scelta del sito.
- (122) La suddetta documentazione dimostra che, dopo avere definito il potenziale di vendita per nuovi prodotti nei segmenti SUV A0 e [...] ([...]) nel 2012 con la sessione di pianificazione 61, il dipartimento di controllo della gestione [gruppo di controllo] ha identificato inizialmente nel luglio 2012 quattro opzioni per quanto riguarda la sede produttiva: Setúbal, [sede 1 in un'area non assistita SEE], [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] applicando due criteri principali: se fosse ancora possibile installare capacità aggiuntive presso un impianto esistente, e se le strutture esistenti fossero da ritenere compatibili con l'investimento previsto. I calcoli svolti da [gruppo di controllo] comprendevano anche il volume di vendite per [modello predefinito] che prevedeva un SOP con una tempistica simile. Sono dunque state elaborate tre alternative coi volumi divisi tra i quattro siti. Per ciascuna alternativa è stato calcolato il costo per automobile e il risultato portava a concludere che in quel momento l'alternativa migliore fosse combinare i volumi di [modello predefinito] e SUV A0 presso [sede 1 in un'area non assistita SEE], oltre che limitare i nuovi volumi al segmento [...].
- (123) Nella fase successiva di pianificazione il dipartimento di controllo ha deciso alla fine di escludere [sede 3 in un'area non assistita SEE], per gli svantaggi legati ai costi del personale, e [sede 2 fuori dall'SEE] per le eccessive spese di logistica, mantenendo quindi solo [sede 1 in un'area non assistita SEE] come possibile alternativa a Setúbal.
- (124) La Commissione sottolinea come a gennaio 2014 Volkswagen abbia scelto come per la produzione di [modello predefinito] la sede di [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], dove già si produceva il modello precedente. Il Portogallo ha fornito prove per dimostrare che anche dopo la decisione riguardo a [modello predefinito], [sede 1 in un'area non assistita SEE] rimaneva uno scenario realistico per l'investimento notificato. La documentazione fornita porta la Commissione a concludere che a marzo 2014, quando VAP aveva preso la decisione, [sede 1 in un'area non assistita SEE] disponeva di capacità sufficiente per le necessità del progetto notificato. Ciò è ulteriormente confermato dalla decisione presa dal gruppo VW a marzo 2015 di produrre presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] un altro modello con una capacità produttiva annuale simile a quella del progetto notificato.
- (125) Inoltre la Commissione ha verificato nello scenario controfattuale si sia tenuto conto di tutti i costi relativi agli spostamenti aggiuntivi necessari presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] al fine di gestire la capacità aggiuntiva necessaria per il progetto notificato. Inoltre la Commissione prende nota dell'argomentazione del Portogallo secondo cui, se Setúbal non fosse stata scelta come sede del progetto notificato, Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere almeno la parte principale dell'impianto. La Commissione ha verificato che nello scenario controfattuale, si sia tenuto conto sia dei costi per il licenziamento di dipendenti a Setúbal sia di quelli per il rimborso degli aiuti di Stato concessi a favore dei precedenti progetti di investimento di cui al punto 4.2.

- (126) La Commissione è altresì convinta che i calcoli dei costi di investimento e dei costi di produzione presso le due sedi nello scenario controfattuale siano accurati e basati su dati credibili forniti dalle fabbriche, ovvero su assunti affidabili.
- (127) Come descritto al punto 70 e nell'allegato I della presente decisione, le stime per i costi di produzione attribuibili alla sede, che comprendono costi di produzione e investimento, portavano a uno svantaggio pari a 90 milioni di EUR in valore nominale per Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. Al fine di ridurre tale svantaggio in termini di costo, e in vista della prossima decisione formale del VAI sulla sede del progetto di investimento a seguito della decisione sul prodotto presa dal VAP il 10 marzo 2014, Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto in data 31 marzo 2014.
- (128) Il 28 maggio 2014 e il 26 giugno 2014, il comitato VAI decideva di installare l'investimento notificato a Setúbal. Come confermato dai verbali delle riunioni VAI, tale decisione era espressamente subordinata alla disponibilità di aiuti di Stato. I lavori sul progetto sono iniziati il 26 giugno 2014.
- (129) La Commissione aveva già stabilito in precedenza (cfr. il punto 85) che ai sensi del punto 20 della comunicazione IDAC i requisiti di incentivo formale di cui al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13 erano rispettati. Inoltre, le autorità portoghesi hanno fornito prove evidenti del fatto che l'aiuto aveva realmente un impatto sulla sede dell'investimento, dato che la decisione del gruppo VW di collocare il progetto notificato a Setúbal era stata presa solo dopo avere firmato il contratto di investimento (27), che confermava che il progetto sarebbe stato ammissibile agli aiuti di Stato. La Commissione ritiene, ai sensi dei punti 23 e 25 della comunicazione IDAC, che lo scenario controfattuale presentato dal Portogallo sia realistico e sostenuto da prove autentiche e aggiornate a dimostrazione del fatto che l'aiuto produce un reale (sostanziale) effetto di incentivo: riducendo il divario di redditività tra le due sedi a favore di Setúbal, l'aiuto contribuiva a cambiare la decisione dell'azienda beneficiaria sulla sede. Senza la misura di aiuto, l'investimento non sarebbe stato effettuato a Setúbal.
  - 5.7.1.4. Proporzionalità della misura di aiuto
- (130) Il punto 29 della comunicazione IDAC prevede che, affinché l'aiuto sia proporzionato, il suo importo e la sua intensità debbano essere limitati al minimo necessario per l'investimento nella regione assistita.
- (131) In generale, gli aiuti a finalità regionale sono ritenuti proporzionali alla gravità dei problemi nelle regioni assistite se rispettano il massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile, compresa la graduale riduzione automatica di tale massimale nel caso di grandi progetti di investimento (che fa già parte della carta degli aiuti regionali applicabile). L'intensità dell'aiuto applicata in questo caso non è superiore ai massimali di aiuto a finalità regionali corretti col meccanismo di riduzione graduale, come già indicato al punto 96.
- (132) Oltre al principio generale di proporzionalità contenuto negli orientamenti RAG 2007-13, la comunicazione IDAC richiede una valutazione più dettagliata. In base allo scenario 2 proposto dalla comunicazione IDAC, gli aiuti sono ritenuti proporzionati se risultano pari alla differenza tra i costi netti sostenuti dal beneficiario per investire nella regione assistita e quelli per investire presso la sede alternativa.
- (133) La documentazione presentata dal Portogallo (cfr. punti 68, 70 e 71 precedenti) dimostra che l'aiuto è stato limitato all'importo necessario in quanto non supera la differenza di costi tra la localizzazione dell'investimento a Setúbal e a [...]. Il calcolo effettuato al momento dell'analisi controfattuale (e basato su documenti predisposti contemporaneamente alla decisione di investimento) conferma che anche con l'aiuto Setúbal costava 14,6 milioni di EUR in più in valore scontato rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. La Commissione sottolinea come tale svantaggio in termini di costi fosse da ritenere accettabile in vista di specifici aspetti qualitativi, tra cui responsabilità sociale (senza l'investimento Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere alcune parti importanti dell'impianto di Setúbal) o la possibilità per Setúbal di far fronte a picchi di produzione senza il sostegno di altri impianti, mentre con [sede 1 in un'area non assistita SEE] sarebbe stato necessario spostare parte della produzione a [sede fuori dall'SEE]. Se nel calcolo si tiene conto dell'importo scontato dell'aiuto notificato pari a 36,15 milioni di EUR (28), lo svantaggio della sede a Setúbal sarebbe comunque di 11,85 milioni di EUR (48 milioni di EUR 36,15 milioni di EUR).

<sup>(27)</sup> Il contratto di investimento conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.

<sup>(28)</sup> Cfr. spiegazione della differenza tra gli importi dell'aiuto nella nota a piè di pagina 19.

(134) Dato che l'aiuto è limitato all'importo necessario a compensare i costi aggiuntivi netti relativi a Setúbal come sede del progetto di investimento rispetto all'alternativa di [sede 1 in un'area non assistita SEE], la Commissione conclude che la proporzionalità dell'aiuto al momento della decisione sulla sede sia dimostrata.

#### 5.7.2. EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

- (135) Al punto 40 della comunicazione IDAC si legge: «Se però l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2)], e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto».
- (136) Senza l'aiuto notificato l'investimento sarebbe avvenuto presso un'altra sede nel SEE, con lo stesso livello di distorsione della concorrenza (cfr. scenario 2). Dato che l'aiuto è limitato al minimo necessario per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi regionali di una regione assistita, esso non comporta effetti negativi sulla concorrenza come lo spiazzamento degli investimenti privati.
- (137) Conformemente al punto 50 della comunicazione IDAC, a causa della sua specificità geografica, i potenziali effetti negativi della sede per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale sono già riconosciuti e limitati in una certa misura dagli orientamenti RAG e dalle carte degli aiuti, che definiscono in modo completo le aree ammissibili agli aiuti regionali, tenendo conto degli obiettivi politici di equità e coesione, oltre che delle intensità di aiuto ammissibili. Tuttavia, sulla base del punto 53 della comunicazione, nel caso in cui senza aiuti per l'investimento si sarebbe optato per una regione più povera (maggiori svantaggi regionali maggiore intensità di aiuti massimi), ovvero per una regione che si ritiene abbia gli stessi svantaggi regionali di quella prevista (stessa intensità massima di aiuti), ciò avrebbe un effetto dannoso sul commercio e sarebbe negativo per il test di bilanciamento globale che difficilmente sarebbe compensato da elementi positivi, considerando che va esattamente contro la logica stessa degli aiuti a finalità regionale.
- (138) Nel caso del progetto notificato non si è preso in considerazione alcun investimento in una zona nuova, poiché un pacchetto di [140 000-160 000] automobili nel segmento di mercato con prezzo [...] è troppo esiguo per rendere l'investimento redditizio. Applicando due criteri (capacità aggiuntive esistenti e strutture compatibili col progetto programmato) le uniche sedi alternative rimaste [sede 1] (area non assistita [SEE]), [sede 2] ([fuori dall'SEE]) e [sede 3] (area non assistita SEE); [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] erano successivamente scartate a causa dei costi elevati rispettivamente in termini di logistica e personale.
- (139) Pertanto la Commissione ritiene che non vi sia alcuna indicazione secondo la quale l'investimento sarebbe stato realizzato in un'altra regione assistita con un massimale di intensità dell'aiuto uguale o superiore; la Commissione conclude pertanto che l'aiuto non abbia alcun effetto negativo sulla coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale, né influisca in modo indebito sugli scambi.

## 5.8. BILANCIAMENTO DEGLI EFFETTI

- (140) Avendo stabilito che l'aiuto fornisce un incentivo all'investimento nella regione in questione e che è proporzionato, è necessario bilanciarne gli effetti positivi con quelli negativi.
- (141) La valutazione ha confermato l'effetto di incentivo sugli investimenti della misura di aiuto che contribuisce notevolmente allo sviluppo di una regione svantaggiata che è ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE senza privare dell'investimento alcuna regione con massimale di intensità uguale o superiore (nessun effetto anti-coesione). La Commissione ritiene che attrarre un investimento verso una regione più povera sia più utile per la coesione a livello dell'Unione europea rispetto alla realizzazione dello stesso investimento in una zona più sviluppata. Al punto 53 della comunicazione IDAC, la Commissione afferma che «gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata [...] saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento».

ΙΤ

- (142) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, trattandosi di aiuti proporzionati alla differenza in termini di costi netti per l'investimento nella sede scelta, rispetto a un'alternativa in una zona più sviluppata, i suoi effetti positivi per quanto riguarda obiettivo e adeguatezza, come già dimostrato, siano sufficienti a compensare quelli negativi della sede alternativa.
- (143) Come previsto dal punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, e alla luce della valutazione dettagliata condotta sulla base della comunicazione IDAC, la Commissione conclude che l'aiuto è necessario come incentivo all'investimento e che i vantaggi della misura sono sufficienti a compensare la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi commerciali tra Stati membri che ne derivano.

#### 6. CONCLUSIONI

- (144) La Commissione conclude che l'aiuto regionale agli investimenti proposto a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, concesso il 30 aprile 2014 e soggetto all'approvazione unicamente della Commissione soddisfi le condizioni previste dagli orientamenti RAG 2007-13 e dalla comunicazione IDAC e possa pertanto essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- (145) La Commissione ricorda che in conformità al punto 16 della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo si è impegnato a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificato, se la spesa ammissibile realizzata dovesse differire dall'importo previsto, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto. Il Portogallo si è altresì impegnato a trasmettere alla Commissione una relazione intermedia (comprendente informazioni sugli importi versati e su ogni altro progetto di investimento avviato presso lo stesso impianto/stabilimento) con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione e una relazione conclusiva dettagliata entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche dell'aiuto, sulla base dello schema dei pagamenti notificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto di Stato cui il Portogallo intende dare attuazione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, dell'importo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e che corrisponde a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione dell'aiuto, pari a un massimo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è quindi autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione Margrethe VESTAGER Membro della Commissione

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/167 DELLA COMMISSIONE

#### del 30 gennaio 2017

che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto

[notificata con il numero C(2017) 60]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (¹), in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base, e dei materiali certificati.
- (2) Durante la produzione si applicano disposizioni rigorose in materia di protezione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi poiché le piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE fa obbligo ai fornitori di conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. L'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione. L'articolo 8, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce inoltre che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato.
- (3) A motivo dell'assenza di un sistema di certificazione armonizzato, ai fornitori è consentito ancora produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base. La direttiva di esecuzione 2014/98/UE inizierà ad applicarsi il 1º gennaio 2017 e a decorrere da tale data introdurrà per la prima volta l'obbligo per i fornitori di produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in strutture a prova d'insetto. In alcuni Stati membri i fornitori hanno già investito nella costruzione di strutture a prova d'insetto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di tale direttiva, che reca modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE, e sono quindi in grado di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sin dalla data di applicazione della stessa. Considerato che la costruzione di tali strutture a prova d'insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori di altri Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione di determinate specie senza interrompere la produzione. I produttori del Belgio e della Francia hanno iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova d'insetto mentre i produttori della Repubblica ceca e della Spagna avranno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova d'insetto.
- (4) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno pertanto presentato domanda di autorizzazione temporanea a certificare piante madri di pre-base e materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo ed essere circoscritte a determinate specie.

<sup>(1)</sup> GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GUL 298 del 16.10.2014, pag. 22.

- (5) Per garantire uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campo identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova d'insetto si dovrebbero prevedere misure appropriate. Tali misure riguardano l'identificazione, l'ispezione visiva, il campionamento e le analisi, la distanza di isolamento, i trattamenti e le condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base e l'analisi del terreno in cui le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati. Dovrebbero anche essere previste misure atte a prevenire le infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno proposto le misure che ritengono necessarie per limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, della distanza tra specie coltivate e selvatiche aventi rilevanza per le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.
- (6) In Belgio, più precisamente nella provincia del Lussemburgo, non esiste una produzione commerciale di materiali di moltiplicazione, piante da frutto e portainnesti di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, e Pyrus communis L. Per garantire un'adeguata distanza di isolamento dalle specie coltivate di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e Pyrus communis L. la produzione in campo delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di tali specie dovrebbe essere autorizzata soltanto nella provincia del Lussemburgo.
- (7) La Francia applica una procedura specifica in base alla quale le candidate piante madri di pre-base sono selezionate in campo in prossimità di altre piante della stessa specie che non sono oggetto di un sistema di certificazione. Il vivaio belga che produce piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo è adiacente al piccolo centro abitato di Mussy-la-ville. Per questo motivo né il Belgio né la Francia possono garantire una distanza di isolamento. Per salvaguardarne lo stato fitosanitario, le candidate piante madri di pre-base selezionate e le piante madre di pre-base interessate sono ispezionate regolarmente e analizzate con maggiore frequenza.
- (8) Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto dovrebbero essere identificati con etichette per assicurarne la tracciabilità conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali etichette dovrebbero soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (¹). Tali etichette dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie sia per i controlli ufficiali sia per sensibilizzare gli utilizzatori dei materiali. Per tale motivo le etichette dovrebbero fare riferimento alle condizioni specifiche di produzione e riportare la data fino alla quale gli Stati membri interessati sono autorizzati a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo. A causa delle dimensioni limitate dell'etichetta dovrebbe essere consentito limitare le informazioni riportate sull'etichetta stessa e fornire informazioni più dettagliate concernenti l'autorizzazione nel documento che accompagna l'etichetta.
- (9) Per ragioni d'ordine fitosanitario è opportuno stabilire disposizioni che consentano la tracciabilità di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e delle piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo. Di conseguenza l'etichettatura di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e di tutte le piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo dovrebbe fare anche esplicito riferimento al fatto che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base beneficiano dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione.
- (10) Considerato quanto sopra e per consentire ai fornitori in Belgio, nella Repubblica ceca, in Francia e in Spagna di passare gradualmente dalla produzione di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in campi aperti alla produzione in strutture a prova d'insetto i citati Stati membri dovrebbero essere autorizzati temporaneamente a certificare, conformemente alla presente decisione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida fino al 31 dicembre 2018 nel caso del Belgio e della Francia e fino al 31 dicembre 2022 nel caso della Repubblica ceca e della Spagna.
- (11) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(</sup>¹) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

#### Articolo 1

#### Autorizzazione

- 1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, la Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

#### Articolo 2

# Disposizioni relative alla conservazione

- 1. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.
- 2. Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.
- 3. Tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto a livello di radici tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati.

#### Articolo 3

# Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi

Oltre alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato in relazione agli Stati membri e alle specie interessati.

#### Articolo 4

#### Disposizioni in materia di etichettatura

1. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dalla Repubblica ceca e dalla Spagna riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dal Belgio e dalla Francia riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

2. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

- 3. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate da piante madre di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione».
- 4. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3 possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 5

#### **Notifica**

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate in forza dell'articolo 1. La notifica contiene la quantità delle piante madri di prebase e dei materiali di pre-base certificati, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

Articolo 6

#### Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Articolo 7

# Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

#### ALLEGATO

#### SEZIONE A

# Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2

- 1. Belgio
- 1.1. Elenco delle specie

IT

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. e portainnesti di queste specie

- 1.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra
- 1.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

- 1.3. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 1.3.1. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica
- 1.3.1.1. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica.

- 2. Repubblica ceca
- 2.1. Elenco delle specie

Castanea sativa Mill. e Juglans regia L.

- 2.2. Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra
- 2.2.1. Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madre di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madre di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.

# 2.2.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madre di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.

- 2.3. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 2.3.1. Juglans regia L.
- 2.3.1.1. Condizioni vegetative

Le piante madre di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del *Cherry leaf roll virus* (CLRV).

#### 3. Francia

# 3.1. Elenco delle specie

ΙΤ

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina e Pyrus communis L.

# 3.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

#### 3.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

# 3.2.2. Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura in vitro, ove disponibili.

#### 3.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

# 3.3.1. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina.

### 4. Spagna

#### 4.1. Elenco delle specie

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica e Pyrus communis L.

#### 4.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

#### 4.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

# 4.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

#### 4.3.1. Olea europaea L.

#### 4.3.1.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Olea europaea L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

### 4.3.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

## 4.3.2.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Prunus amygdalus, P. cerasus e P. prunophora che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

#### 4.3.2.2. Condizioni vegetative

IT

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica.

#### 4.3.3. Pyrus communis L.

#### 4.3.3.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *P. communis* L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

#### 4.3.3.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di P. communis L.

#### SEZIONE B

# Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3

- 1. Belgio
- 1.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A
- 1.1.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

- 1.2. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 1.2.1. Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.
- 1.2.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e ad analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

- 1.2.2. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica
- 1.2.2.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

- 2. Repubblica ceca
- 2.1. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 2.1.1. Castanea sativa Mill.
- 2.1.1.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive da aprile a maggio.

- 2.1.2. Juglans regia L.
- 2.1.2.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive a fine estate o in autunno.

- 3. Francia
- 3.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 3.1. della sezione A
- 3.1.1. Ispezione visiva

ΙΤ

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno.

- 3.2. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 3.2.1. Corylus avellana L.
- 3.2.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple mosaic virus (ApMV).

- 3.2.2. Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.
- 3.2.2.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), dell'Apple stem-grooving virus (ASGV), dell'Apple stem-pitting virus (ASPV) e del mal del caucciù.

- 3.2.3. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina
- 3.2.3.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del *Prune dwarf virus* (PDV) e del *Prunus necrotic ringspot virus* (PNRSV). Nel caso del *P. persica*, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del *Peach latent mosaic viroid* (PLMVd).

- 4. Spagna
- 4.1. Disposizioni specifiche per determinate specie
- 4.1.1. Olea europaea L. e Pyrus communis L.
- 4.1.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

- 4.1.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica
- 4.1.2.1. Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/168 DELLA COMMISSIONE

#### del 31 gennaio 2017

relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- L'importanza delle norme è riconosciuta anche nella comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (3), che ritiene le norme essenziali per la competitività europea e fondamentali per l'innovazione e il progresso nel mercato unico, poiché accrescono la sicurezza, l'interoperabilità e la concorrenza e contribuiscono all'eliminazione delle barriere commerciali.
- (3) Il completamento del mercato unico digitale è una priorità fondamentale per l'Unione europea, come sottolineato nella strategia di crescita annuale 2015 (4). Nella sua comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (5), la Commissione ha sottolineato il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nella creazione di un'economia digitale europea con potenzialità di crescita a lungo termine.
- (4)Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (6) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate elaborate da organizzazioni diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare

GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010. COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015. C(2014) 902 final del 28 novembre 2014.

COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

COM(2011) 311 final del 1º giugno 2011.

l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

- (6) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.
- (7) La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC istituita da una decisione della Commissione (¹), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (8) L'11 giugno 2015 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC ha valutato 27 specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ha espresso un parere positivo sulla loro identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione delle specifiche tecniche dell'IETF è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore, che hanno confermato il parere positivo sulla loro identificazione.
- (9) Le 27 specifiche tecniche sono elaborate e gestite dall'Internet Engineering Task Force (IETF), il principale organismo impegnato nello sviluppo di nuove specifiche standard di alta qualità per la progettazione, l'uso e la gestione di Internet. L'IETF è un'organizzazione globale che si fonda sul processo di normazione di Internet, un processo aperto, trasparente e basato sul consenso adottato dalla comunità di Internet per la normazione dei protocolli e delle procedure a vantaggio degli utenti in tutto il mondo.
- Le 27 specifiche tecniche dell'IETF sono ampiamente utilizzate per Internet. Si tratta di norme e protocolli per creare una rete Internet [Transmission Control Protocol/Internet protocol (TPC/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet), User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma dell'utente), Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host), Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete), Security Architecture for the Internet Protocol, (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet) e Network Time Protocol (NTP, protocollo per la sincronizzazione di rete)]; norme e protocolli per connessioni sicure [protocollo Secure Shell-2 (SSH-2), protocollo Transport Layer Security (TLS, sicurezza a livello di trasporto) e Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) (profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509)]; norme e protocolli per la creazione di siti Internet (protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti), Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (aggiornamento al TLS entro HTTP/1.1), Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse), Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse), Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse), File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file), 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit), JavaScript Object Notation (JSON, notazione di oggetti Javascript)]; norme e protocolli per applicazioni e-mail, calendario e notizie [Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice per il trasferimento di posta), Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet), Post Office Protocol — version 3 (POP3, protocollo ufficio postale versione 3), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet), Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete), Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica di base per la calendarizzazione e la programmazione su Internet), vCard (VCF), Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV, formato comune e tipo MIME per file in formato CSV), nonché norme e protocolli per applicazioni multimediali in streaming (Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale) e Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)].
- (11) È pertanto opportuno identificare le 27 specifiche tecniche dell'IETF di cui sopra come specifiche tecniche delle TIC ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Le specifiche tecniche dell'Internet Engineering Task Force elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

<sup>(</sup>¹) Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).

# Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

IT

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

#### ALLEGATO

# Elenco delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (1)

- 1. Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet)
- 2. User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma utente)
- 3. Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio)
- 4. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host)
- 5. Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete)
- 6. Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet)
- 7. Network Time Protocol (NTP, protocollo temporale di rete)
- 8. Secure Shell-2 Protocol (SSH-2, protocollo sicuro Shell-2)
- 9. Transport Layer Security Protocol (TLS, protocollo di sicurezza a livello di trasporto)
- Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate e Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) [Profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509]
- 11. Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti)
- 12. Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (HTTPS, aggiornamento a TLS in HTTP/1.1)
- 13. Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse)
- 14. Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse)
- 15. Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse)
- 16. File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file)
- 17. 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit)
- 18. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice di trasferimento di posta)
- 19. Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet)
- 20. Post Office Protocol version 3 (POP3, protocollo ufficio postale versione 3)
- 21. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet)
- 22. Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete)
- 23. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica del core object per la calendarizzazione e la pianificazione su Internet)
- 24. Formato di file standard per biglietti da visita elettronici (vCard)
- 25. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) (formato comune e tipo MIME per file in formato CSV)
- 26. Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale)
- 27. Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)

<sup>(1)</sup> Le specifiche IETF sono disponibili per il download gratuito all'indirizzo http://www.rfc-editor.org/.

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

# DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA del 19 novembre 2015

relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

IT

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sugli scambi di prodotti agricoli è entrato in vigore il 1º giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Detto allegato è stato integrato da diverse appendici in forza degli articoli 1, 2 e 4.
- (3) Le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 sono state sostitute dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto per l'agricoltura.
- (4) Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2010, le disposizioni legislative delle parti in campo fitosanitario sono state modificate in alcuni punti che interessano l'accordo.
- (5) La legislazione delle parti stabilisce le condizioni relative ai controlli di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice 1, originari di paesi terzi, che sono svolti in un luogo diverso dai punti di entrata nei rispettivi territori. È opportuno precisare le condizioni relative a tali controlli quando entrambe le parti sono interessate.
- (6) È pertanto opportuno modificare le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

# Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione.

L'appendice 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

# Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2016.

Fatto a Berna, il 19 novembre 2015

IT

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il presidente e capo della delegazione svizzera

della Il capo della delegazione erra dell'Unione europea Il segretario del comitato

Adrian AEBI

Lorenzo TERZI

Thomas MAIER

#### ALLEGATO I

#### «APPENDICE 1

# VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

- A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario
  - 1. Vegetali e prodotti vegetali

- 1.1. Vegetali, dei generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- 1.2. Vegetali delle specie Beta vulgaris L. e Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- 1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
- 1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- 1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- 1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli
- 1.7. Legno proveniente dall'Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
  - a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
  - b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 (¹), di cui alla tabella seguente:

Codice NC	Descrizione			
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili			
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere			
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato			

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Codice NC	Descrizione				
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione				
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo				
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.				


- 2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi Abies Mill. e di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).
- 2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
- 2.4. Vegetali di *Palmae* destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth., *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- 2.5. Vegetali, sementi e bulbi:
  - a) Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione.
  - b) Sementi di Medicago sativa L.
  - c) Sementi di Helianthus annuus L., di Solanum lycopersicum L. e di Phaseolus L.
- 3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.

- B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano
  - 1. Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
  - 2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:
    - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., e fiori recisi di Orchidiacee,
    - conifere (Coniferales),
    - Acer saccharum Marsh., originari di USA e Canada,
    - Prunus L., originari di paesi extraeuropei,
    - fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,
    - ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.,
    - foglie di Manihot esculenta Crantz,
    - rami recisi di Betula L., con o senza foglie,
    - rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
    - Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.
  - 2.1. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.
  - 3. Frutti di:
    - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L.
    - Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.
    - Capsicum L.
  - 4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
  - 5. Corteccia, separata dal tronco, di:
    - conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,
    - Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.,

- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- Betula L., originaria di Canada e USA.
- 6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (¹), che:
  - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE:
    - Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
    - Platanus, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e dell'Armenia;
    - Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
    - Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e USA,
    - conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
    - Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
    - Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e
  - b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

<sup>(</sup>¹) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).



7. Terra e mezzo di coltura

IT

- a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba,
- b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
  - Turchia,
  - Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina,
  - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
- 8. Semi dei generi *Triticum, Secale* e X *Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'Iraq, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli USA.
- C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
  - 1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro dell'Unione
  - 1.1. Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

nessuno;

1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

nessuna;

1.3. Sementi

nessuna;

1.4. Frutti

nessuno;

- 1.5. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno,
  - a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
  - b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC	Descrizione			
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili			
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere			
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortec- ciato, privato dell'alburno o squadrato			

Codice NC	Descrizione		
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione		
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo		
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.		

2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

nessuno:

IT

3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro dell'Unione

Vegetali, esclusi frutti e sementi

nessuno;

 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione di cui è vietata l'importazione in Svizzera

Vegetali del genere:

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot (1)

APPENDICE 2

LEGISLAZIONE (2)

### Disposizioni dell'Unione

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

<sup>(</sup>¹) In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l'ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

<sup>(</sup>²) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1.7.2015.

- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli
- Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell'appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell'altra parte, i controlli fitosanitari, d'identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto.
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE
- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell
- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
- Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
- Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto

- Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
- Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
- Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry)
- Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
- Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina
- Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano
- Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa
- Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all'organismo nocivo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America
- Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata
- Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
- Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri
- Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

### Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).
- Ordinanza dell'UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (RS 916.207.142.3)
- Decisione di portata generale dell'UFAM del 14 dicembre 2012 concernente l'applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 130 244)
- Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)
- Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911)
- Decisione generale dell'UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
- Direttiva n. 1 dell'UFAG del 1º gennaio 2012 all'attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell'organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis e Globodera pallida)
- Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus) dell'UFAM del 30 marzo 2015»

#### ALLEGATO II

#### «APPENDICE 4 (1)

# ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

# Disposizioni dell'Unione

IT

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

# Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20)
- (¹) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1º luglio 2015.»

# **RETTIFICHE**

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 26 maggio 2016)

Pagine 427, 428 e 429, allegato I C, appendice 13, allegato 1, terza colonna, prima riga:

anziché: «Classificazione consigliata»

IT

leggasi: «Classificazione dei dati (personale/non personale)».



